

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## 448<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 1975

Presidenza del Presidente SPAGNOLLI,  
indi del Vice Presidente SPATARO

#### INDICE

##### COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'IN- DIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIO-TELEVISIVI

Costituzione . . . . . Pag. 21167

CONGEDI . . . . . 21167

##### DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione . . . . . 21167

Deferimento a Commissione permanente in  
sede deliberante di disegni di legge già de-  
feriti alla stessa Commissione in sede re-  
ferente . . . . . 21168

Deferimento a Commissioni permanenti in  
sede deliberante . . . . . 21167

Deferimento a Commissioni permanenti in  
sede referente . . . . . 21168

Presentazione . . . . . 21168

Presentazione di relazione . . . . . 21168

Trasmissione dalla Camera dei deputati . 21167

##### Discussione:

« Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico »  
(2083) (Approvato dalla Camera dei depu-  
tati);

« Abrogazione dell'articolo 2 della legge  
15 dicembre 1972, n. 773, in tema di con-  
cessione e revoca della libertà provvisoria »  
(1653), d'iniziativa del senatore Nencioni  
e di altri senatori;

« Disciplina dell'azione penale nei confron-  
ti degli appartenenti alle Forze dell'ordine »  
(1952), d'iniziativa del senatore Bartolomei  
e di altri senatori;

« Provvedimenti per la repressione della  
criminalità » (1970), d'iniziativa del sena-  
tore Bartolomei e di altri senatori;

« Norme in merito alla disciplina dei ser-  
vizi di pubblica sicurezza e all'uso delle  
armi, in servizio, da parte dei componenti  
della polizia, degli appartenenti ai Corpi  
delle guardie di pubblica sicurezza, della

guardia di finanza, delle guardie forestali, degli agenti di custodia, dei vigili del fuoco e dell'Arma dei carabinieri. Trattamento economico del personale sopraelencato. Fermo di pubblica sicurezza » (1993), d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori;

« Nuove norme contro la criminalità; regolamentazione dell'uso delle armi da parte delle forze dell'ordine, istituzione di una Commissione parlamentare per l'autorizzazione a procedere per i reati commessi da appartenenti alle forze dell'ordine; tutela preventiva della sicurezza pubblica; provvidenze a favore degli appartenenti alle forze dell'ordine e dei loro familiari; istituzione di agenti di quartiere » (2011), di

iniziativa del senatore Brosio e di altri senatori.

(Relazione orale):

* AGRIMI, relatore . . . . .	Pag. 21170
BETTIOL . . . . .	21182
BRANCA . . . . .	21187
VALITUTTI . . . . .	21197

#### ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO (ENIT)

Annunzio della nomina del Presidente . . 21168

#### INTERROGAZIONI

Annunzio . . . . . 21203

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

## Presidenza del Presidente SPAGNOLLI

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 18).

Si dia lettura del processo verbale.

**RICCI,** *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

### Congedi

**PRESIDENTE.** Ha chiesto congedo per giorni 2 il senatore Martinelli.

### Annunzio di costituzione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radio-televisivi

**PRESIDENTE.** La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radio-televisivi ha proceduto oggi alla propria costituzione eleggendo Presidente il deputato Sedati, Vice Presidenti i deputati Righetti e Galluzzi, Segretari i senatori Cipellini e Benaglia.

### Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

**PRESIDENTE.** Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Aumento della misura degli assegni familiari » (1980-B) (*Approvato dalla 11ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 13ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

« Disposizioni per l'ammodernamento e il potenziamento delle ferrovie Nord-Milano, Circumvesuviana, Cumana, Circumflegrea e Alifana » (2086);

Deputati SABBATINI ed altri. — « Provvidenze a favore delle imprese cantieristiche operanti nel porto di Ancona » (2087).

### Annunzio di presentazione di disegni di legge

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

CIPELLINI, LEPRE, FERRALASCO e SIGNORI. — « Modificazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1088, recante norme per l'assicurazione contro le malattie degli esercenti attività commerciali » (2088);

CUCINELLI. — « Piano straordinario per lo sviluppo delle zone interne del Mezzogiorno » (2089);

ARENA. — « Modifica dell'articolo 639 del codice penale riguardante il deturpamento e l'imbrattamento di cose altrui » (2090).

### Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

**PRESIDENTE.** I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

*alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):*

« Potenziamento e razionalizzazione delle attività di promozione delle esportazioni italiane » (2073), previo parere della 5ª Commissione;

*alla 11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):*

« Aumento della misura degli assegni familiari » (1980-B), previo parere della 5<sup>a</sup> Commissione.

**Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente**

P R E S I D E N T E . I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

*alla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro):*

SPORA ed altri. — « Modifiche alla legge 18 dicembre 1973, n. 838, concernente il trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali » (2033), previ pareri della 1<sup>a</sup>, della 4<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione;

ZUGNO ed altri. — « Provvedimenti a favore dei titolari di pensione dello Stato, sia normale che privilegiata, diretta o di reversibilità » (2058), previ pareri della 1<sup>a</sup>, della 4<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione;

*alla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):*

ROSA. — « Integrazione delle misure urgenti per l'Università, relativamente al personale docente in possesso di particolari requisiti » (2037), previ pareri della 1<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione.

**Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alla stessa Commissione in sede referente**

P R E S I D E N T E . Su richiesta unanime dei componenti la 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport), sono stati deferiti in sede deliberante alla Commissione stessa i disegni di legge: PIERAC-

CINI e ARFÈ. — « Istituzione dell'albo dei consulenti tecnici in materia di opere d'arte » (32); VALITUTTI. — « Norme integrative al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, concernente norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo, ispettivo della scuola materna, elementare ed artistica dello Stato » (1915) e: MAROTTA ed altri. — « Ridistribuzione tra le varie Università dei posti non coperti dai contrattisti di cui al secondo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 1<sup>o</sup> ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766 » (1955-Urgenza), già deferiti a detta Commissione in sede referente.

**Annunzio di presentazione di relazione**

P R E S I D E N T E . A nome della 3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri), il senatore Oliva ha presentato la relazione sul seguente disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa al rimpatrio dei minori, firmata a L'Aja il 28 maggio 1970 » (1808).

**Annunzio della nomina del presidente dell'ENIT**

P R E S I D E N T E . Il Ministro del turismo e dello spettacolo ha comunicato, a norma dell'articolo 33 della legge 20 marzo 1975, n. 70, di aver provveduto con proprio decreto a nominare il presidente dell'ente nazionale italiano per il turismo (ENIT).

Tale comunicazione è depositata in Segreteria a disposizione degli onorevoli senatori.

**Presentazione di disegno di legge**

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* A nome del Ministro degli affari esteri, ho l'onore di presentare al Senato il seguente

disegno di legge: « Aumento del contributo ordinario a favore dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente (ISMEO) » (2091).

P R E S I D E N T E . Do atto all'onorevole Ministro di grazia e giustizia della presentazione del predetto disegno di legge.

#### Discussione dei disegni di legge:

« Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico » (2083) (*Approvato dalla Camera dei deputati*); « Abrogazione dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1972, n. 773, in tema di concessione e revoca della libertà provvisoria » (1653), d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori; « Disciplina dell'azione penale nei confronti degli appartenenti alle Forze dell'ordine » (1952), d'iniziativa del senatore Bartolomei e di altri senatori; « Provvedimenti per la repressione della criminalità » (1970), d'iniziativa del senatore Bartolomei e di altri senatori; « Norme in merito alla disciplina dei servizi di pubblica sicurezza e all'uso delle armi, in servizio, da parte dei componenti della polizia, degli appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza, delle guardie forestali, degli agenti di custodia, dei vigili del fuoco e dell'Arma dei carabinieri. Trattamento economico del personale sopraelencato. Fermo di pubblica sicurezza » (1993), d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori; « Nuove norme contro la criminalità; regolamentazione dell'uso delle armi da parte delle forze dell'ordine; istituzione di una Commissione parlamentare per l'autorizzazione a procedere per i reati commessi da appartenenti alle forze dell'ordine; tutela preventiva della sicurezza pubblica; provvidenze a favore degli appartenenti alle forze dell'ordine e dei loro familiari; istituzione di agenti di quartiere » (2011), d'iniziativa del senatore Brosio e di altri senatori (*Relazione orale*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico »,

già approvato dalla Camera dei deputati; « Abrogazione dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1972, n. 773, in tema di concessione e revoca della libertà provvisoria », d'iniziativa dei senatori Nencioni, Bacchi, Crollanza, Tedeschi Mario, Pazienza, Artieri, Basadonna, Bonino, De Fazio, De Sanctis, Dinaro, Endrich, Filetti, Franco, Gattoni, Lanfrè, La Russa, Latanza, Majorana, Mariani, Pecorino, Pepe, Pisanò, Pistolese, Plebe e Tanucci Nannini; « Disciplina dell'azione penale nei confronti degli appartenenti alle Forze dell'ordine », d'iniziativa dei senatori Bartolomei, Dal Falco, De Vito, De Giuseppe, Gatto Eugenio, Rosa, Santalco, Tanga, Zugno, Agrimi, Assirelli, Barbaro, Barra, Belotti, Berlanda, Biaggi, Burtulo, Calvi, Colella, Costa, Della Porta, De Ponti, Farabegoli, Ferrari, Forma, Giraudo, Leggieri, Limoni, Manente Comunale, Moneti, Montini, Murmura, Noè, Pacini, Pastorino, Ricci, Rosati, Salerno, Santi, Segnana, Sica, Tiberi, Togni, Treu, Zaccari, Benaglia, Lisi, Signorello, Carollo, Gaudio e Rebecchini; « Provvedimenti per la repressione della criminalità », d'iniziativa dei senatori Bartolomei, Dal Falco, De Vito, De Carolis, Santalco, Zugno, Attaguile, Carollo, De Giuseppe, De Zan, Follieri, Gatto Eugenio, Rosa, Signorello e Tanga; « Norme in merito alla disciplina dei servizi di pubblica sicurezza ed all'uso delle armi, in servizio, da parte dei componenti della polizia, degli appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza, delle guardie forestali, degli agenti di custodia, dei vigili del fuoco e dell'Arma dei carabinieri. Trattamento economico del personale sopraelencato. Fermo di pubblica sicurezza », d'iniziativa dei senatori Nencioni, Crollanza, Tedeschi Mario, Pazienza, Artieri, Basadonna, Bonino, Capua, De Fazio, De Sanctis, Dinaro, Endrich, Filetti, Franco, Gattoni, Lanfrè, La Russa, Latanza, Majorana, Mariani, Pecorino, Pepe, Pisanò, Pistolese, Plebe e Tanucci Nannini; « Nuove norme contro la criminalità; regolamentazione dell'uso delle armi da parte delle forze dell'ordine; istituzione di una Commissione parlamentare per l'autorizzazione a procedere per i reati commessi da appartenenti alle forze dell'ordine; tutela

preventiva della sicurezza pubblica; provvidenze a favore degli appartenenti alle forze dell'ordine e dei loro familiari; istituzione di agenti di quartiere », d'iniziativa dei senatori Brosio, Bonaldi, Balbo, Bergamasco, Arena, Robba, Premoli e Valitutti, per i quali è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

\* A G R I M I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, i disegni di legge posti all'ordine del giorno, sui quali ho l'onore di riferire a nome delle Commissioni riunite 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> del Senato, vengo all'esame dell'Assemblea dopo una discussione concentrata, ma non per questo meno approfondita svoltasi nell'altro ramo del Parlamento, laddove in tre o quattro sedute di Commissione ed in tre laboriose sedute di Aula è stato licenziato il testo (n. 3659 alla Camera) che porta il n. 2083 del Senato, che credo sia sotto gli occhi di tutti gli onorevoli colleghi.

Questo disegno di legge contiene una somma di norme che rispecchiano — in qualche caso, devo dire, con grande efficacia quasi fotografano — altrettante situazioni gravi, episodi conturbanti che si sono manifestati nel paese e che danno luogo, complessivamente considerati, ad una realtà inquietante. Si tratta di una realtà che dura da un po' di tempo a questa parte e che talvolta sembra assumere degli aspetti veramente gravi che poi è forse troppo facile dimenticare e che invece in questo momento vale la pena di rievocare: ad esempio alcune ore o alcune giornate passate da qualche grande città italiana, per fortuna superate ma che hanno generato veramente un senso di smarrimento e di preoccupazione per il mantenimento stesso delle nostre istituzioni, per la sicurezza non soltanto dei singoli cittadini, ma degli ordinamenti democratici sui quali la nostra Repubblica si fonda.

Ho parlato di una serie di norme perchè una critica che si è fatta, e che si è ripetuta attraverso organi di stampa e attraverso alcuni interventi da parte anche di persone rispettabilissime dal punto di vista della

conoscenza giuridica, è quella facile che si siano messe insieme cose eterogenee e si siano affiancate varie ipotesi in un testo che, si dice, non sembra avere una sua linea neppure dal punto di vista strettamente dell'ordine pubblico; e prescindiamo dall'ordine democratico e da tutto l'insieme di problemi che vi sono alle spalle, che dovrebbero essere considerati, problemi che, per non fare torto alla verità, dobbiamo affermare che non è vero che non siano stati mai considerati. Si tratta di problemi di carattere sociale, di carattere economico, di carattere e di ordinamento democratico più in generale, prima che di ordine pubblico, a proposito dei quali non mi sento veramente di dire che trent'anni di governi democratici non abbiano operato nulla. E in questo non c'è tanto il merito di un solo partito, anche se si tratta del partito di maggioranza relativa, ma c'è il merito di tutti i partiti che con esso hanno collaborato in trent'anni. Infatti nei pochi momenti in cui il partito di maggioranza relativa ebbe da solo la responsabilità di governo (e furono chiamati governi di passaggio, governi di parcheggio, governi balneari) non credo che si sia fatto proprio molto: le grandi realizzazioni sono state fatte quando si sono avuti i governi di coalizione, in cui appunto le coalizioni di partiti democratici hanno realizzato delle cose da non dimenticare. Basterebbe ricordare sul piano istituzionale la grande riforma dell'ordinamento regionale e sul piano delle riforme economico-sociali alcune realizzazioni — non sono molte rispetto a quelle che ancora si debbono fare — che sono obiettivamente da tenere in considerazione e non da gettare nel cestino della carta straccia, quasi che nulla contassero.

Concentrando lo sguardo sulle questioni dell'ordine pubblico delle quali si occupa, a ragion veduta, questo disegno di legge proprio perchè i problemi urgono, mi preme sottolineare e, vorrei dire, accreditare non come una nota negativa ma come una nota positiva il fatto che si tratta di norme piuttosto eterogenee che prevedono ipotesi diverse, messe l'una a fianco all'altra nel contesto di un unico disegno di legge. Questo sta

proprio a dimostrare, onorevoli colleghi, che non c'è un disegno preordinato di repressione o di distruzione delle libertà, ma che si è soltanto preso atto di molte ipotesi, di molte fattispecie che si ripetono dolorosamente e si è cercato di identificarle e di apprestarvi i rimedi, una per una, nella migliore maniera possibile. Proprio questa frammentarietà che può costituire un difetto — e lo è forse dal punto di vista del perfezionismo giuridico al quale giustamente si appellano i cultori e gli scienziati del diritto — rappresenta dal punto di vista politico un pregio e certamente una garanzia: la garanzia che il provvedimento di legge non è sorto dalla mente fervida e fantasiosa di un legislatore che vuole affrontare un disegno preordinato di repressione, ma semplicemente di un legislatore che si affanna, senza per altro riuscirci (e sono il primo a riconoscerlo), di raggiungere e individuare i mezzi per colpire le manifestazioni gravi di criminalità che hanno varie fattispecie, varie forme, varie provenienze e quindi hanno ciascuna bisogno di una terapia specifica e particolare.

Onorevoli colleghi, questa serie di norme che rispecchiano tali varie realtà è urgente; non lo dico io: lo ha detto la Camera dei deputati, perchè se un disegno di legge di questo genere, di questa rilevanza e vorrei dire anche di questa preoccupante consistenza (non vi nascondo che alcune di queste norme, per il loro peso, possono destare qualche preoccupazione) è stato discusso dalla Camera dei deputati nel giro di tre sedute di Commissioni e di tre sedute di Aula, evidentemente si è ritenuto che non fosse il caso di aspettare, di studiare, di ponderare, ma che nel giro di una settimana si dovesse concludere e dare una risposta.

È per questo che spero che il Senato non voglia essere da meno in questa consapevolezza di urgenza del provvedimento, al di là anche di alcuni perfezionamenti che sempre si possono fare e che soprattutto sono facilmente individuabili laddove non si tratta di un disegno completo, organico, preciso ed astratto, ma di varie cose l'una aggiunta all'altra, per cui è facile considerare qualche discrepanza o qualche cosa che potrebbe

essere eliminata o corretta. Ma lo scopo politico che bisogna conseguire è quello di rispondere con urgenza ad un paese che attende, ed attende sempre con minore fiducia nelle istituzioni, a cominciare dalla capacità del Parlamento e del Governo di fronteggiare la situazione preoccupante di fronte alla quale si trovano.

Non credo di offendere nessuno degli onorevoli colleghi se dico che tutti quanti noi, a cominciare ovviamente da me, ogni giorno di più perdiamo credibilità circa la nostra capacità di fronteggiare la situazione. Dobbiamo per lo meno offrire, ciascuno nell'ambito della propria competenza, la dimostrazione che ci rendiamo conto di quello che succede, lo valutiamo e facciamo quello che si può fare. Si dirà: la legge è un pezzo di carta. Come parlamentari possiamo fare leggi che poi sono pezzi di carta — il che non è poi del tutto vero — ma comunque facciamo le leggi che si pubblicano nella *Gazzetta Ufficiale*. Ci sono le responsabilità nell'attuazione: anche su questo si può dare qualche cenno nel corso di questa mia relazione, che spero sia breve se non brevissima.

P E R N A . Tutto ciò avrà pure dei rapporti con l'azione del Governo!

A G R I M I , *relatore*. Stavo proprio per dire questo, senatore Perna: ci sono responsabilità nell'attuazione di queste leggi, e anche di questo si potrà parlare. L'importante è che non ci perdiamo in discussioni, ma che assumiamo le nostre responsabilità e chiediamo che anche gli altri facciano altrettanto, cioè che lo facciano il Governo e (mi sia consentito anticipare qui quello che forse dirò in seguito; dico forse perchè qualche cosa potrà anche rimanere poi nella mia mente o servire nella replica) e la magistratura. Anch'essi debbono fare tutto quanto il loro dovere in relazione all'attuazione di queste norme di legge e di tutte le leggi che già esistono, che in parte — non tutte — non hanno dato i frutti che avrebbero già potuto dare.

Segno di questo — vorrei dire — cammino sperimentale che si va facendo, segno di que-

sta mancanza di disegno complessivo, oscuro, impenetrabile o preoccupante che sia è proprio il fatto che qualche tempo fa in questa stessa Aula ci siamo occupati di un provvedimento per la repressione della criminalità. Ce ne siamo occupati per iniziativa parlamentare del Senato e questo va a suo onore.

Abbiamo esaminato due disegni di legge congiuntamente, l'uno del senatore Bartolomei e di altri senatori e l'altro del senatore Zuccalà e di altri senatori; due disegni di legge che hanno trovato congiunto esame e si sono tradotti in una legge che li ha congiuntamente recepiti.

**N E N C I O N I .** Vorrei ricordare che c'era un disegno di legge del nostro Gruppo, che è stato il primo ad essere presentato, e poi con il « bidone » è rientrato nel disegno di legge finale.

**A G R I M I , relatore.** Comunque è diventato un unico disegno di legge. Prendo volentieri atto della sua precisazione, senatore Nencioni, dal momento che questo particolare mi era sfuggito perchè il contenuto di quei disegni di legge fu recepito nella successiva legge. Questo contenuto, dunque, è diventato, se non erro, la legge del 14 ottobre scorso, in cui appunto si dettarono delle norme con le quali si sperava — certo nel momento in cui varammo quel provvedimento di legge speravamo di non dovercene occupare a breve distanza — che l'aumento delle pene per i reati di sequestro a scopo di rapina e di estorsione e l'elevamento delle pene per reati di rapina insieme con il rito direttissimo per i procedimenti relativi, insieme con l'aumento notevole delle pene per la legge sul controllo delle armi, potessero valere a frenare questo crescendo, soprattutto in quei due tipi di reati che quasi ogni giorno riempivano le cronache dei giornali. Ma dobbiamo constatare, proprio sperimentalmente, che quella legge non è valsa a molto, e non è male dirlo: di fronte a problemi di questo genere non credo che l'opinione pubblica si scandalizzi se diciamo che qualche imperfezione legislativa, per la fretta anche allora

di varare la legge, non l'ha fatta funzionare bene. Mancava infatti qualche disposizione transitoria in quella legge che ha creato dei vuoti nello svolgimento dei processi. Comunque questo sta a dimostrare che procediamo con urgenza, con l'urgenza derivante dalle cose, senza disegni precostituiti, e cerchiamo di formulare altre norme che valgano possibilmente, lo speriamo, a non farci tornare su questo argomento e a farci constatare fra qualche mese una situazione migliorata. Non è che si possa sperare di aver cancellato o di poter cancellare tutto di un fenomeno che per la verità non è soltanto italiano, anche se veramente l'Italia non occupa sfortunatamente, nella graduatoria dell'incremento della criminalità, l'ultimo posto bensì ne occupa uno tra i primi; ed è un primato che dovremmo cercare di eliminare al più presto.

Quindi niente disegno di tipo repressivo, niente macchinazione preordinata e preparata per un regime che voglia instaurare metodi di tipo fascista, come purtroppo si sente dire da molti. Su questo punto semmai è vero il contrario: la preoccupazione sincera è che, diminuendo la fiducia nelle istituzioni, si faccia strada nei cittadini (non certo con entusiasmo, perchè nessuno credo degli italiani tende con entusiasmo, aspira a una ipotesi del genere) la rassegnata constatazione che forse è meglio che ci sia meno democrazia e un poco più di forza, un po' più di fermezza. E a questo si tende con il disegno di legge, cioè si vuole dire: abbiate fiducia perchè la democrazia si può difendere, si difende, non c'è bisogno di sognare metodi forti o dittatoriali perchè il Parlamento democratico può fare delle leggi che, se attuate, potranno dare qualche beneficio in questo settore.

Proprio in tale quadro, a riprova di quello che sto dicendo, la dimostrazione che il disegno di legge non è nato come un fungo, non è un'idea improvvisa sorta nella mente del Ministro dell'interno nè tantomeno del Ministro di grazia e giustizia, è data dal fatto che alla Camera dei deputati erano stati presentati in materia numerosi disegni di legge d'iniziativa parlamentare. Evidentemente il



Parlamento aveva già avvertito per conto suo quest'esigenza e si era fatto promotore già per conto suo di disegni di legge di questo genere: il disegno di legge dell'onorevole Cariglia ed altri, dell'onorevole Speranza ed altri, dell'onorevole Piccoli ed altri. Questi disegni di legge sono stati riassorbiti, composti e tradotti nel disegno di legge che poi la Camera ha definitivamente approvato, modificando in modo sensibile e secondo me apprezzabile l'originario testo del Governo, dandoci un testo che recepisce molti suggerimenti, molte correzioni, molti aggiustamenti, molti perfezionamenti rispetto a quello inizialmente proposto. E non è certamente neanche questo motivo di scandalo per alcuno in un regime democratico.

Al Senato il disegno di legge proveniente dalla Camera ha incontrato altri disegni di legge nati dalla preoccupata attenzione di altri onorevoli colleghi: il disegno di legge del senatore Nencioni n. 1653, del senatore Bartolomei n. 1952, un altro del senatore Bartolomei ed altri n. 1970, un altro del senatore Nencioni n. 1993 ed infine uno del senatore Brosio n. 2011. Evidentemente diversi Gruppi politici, diversi onorevoli colleghi avevano già avvertito questa situazione e se ne erano fatti carico con l'iniziativa legislativa del Parlamento, che è proprio un diritto di ciascuno senatore.

A questo punto, anche per sgombrare proceduralmente il cammino del nostro lavoro, devo dire, onorevole Presidente, che in Commissione ci siamo fatti carico di dare uno sguardo sommario a questi altri disegni di legge, al fine di poter poi procedere speditamente sulla via che la Commissione stessa, su mia modesta proposta, ha accolto, quella cioè di prendere a base della discussione il disegno di legge governativo proveniente dalla Camera. I disegni di legge cui ho avuto l'onore di accennare, iscritti all'ordine del giorno di oggi, sono: quello del senatore Nencioni, n. 1653, che propone a proposito di un istituto di cui ci occuperemo, quello della libertà provvisoria, l'abrogazione pura e semplice della legge 15 dicembre 1972, n. 773, e quindi il ripristino della situazione precedente; il disegno di legge della Camera non accoglie questo tipo di soluzione, ma tenendo

conto sperimentalmente del frutto e del risultato di alcune leggi da noi approvate con grande entusiasmo e decisione, e tuttavia sperimentalmente dimostratesi non tutte positivamente fruttuose, ha dato una soluzione intermedia, per cui ritengo che il disegno di legge del senatore Nencioni bene possa essere considerato assorbito nel disegno di legge governativo, perciò lo esamineremo in quella sede. C'è poi il disegno di legge Bartolomei, n. 1952, che propone anch'esso un tipo di soluzione in ordine ad un problema di cui ci occuperemo, quello cioè della disciplina dell'azione penale nei confronti degli appartenenti alle forze dell'ordine. Il senatore Bartolomei ed altri proponevano un tipo di soluzione, su cui non mi soffermerò, incentrata sulla competenza esclusiva del Procuratore della Repubblica; il disegno di legge n. 2083 prevede un altro tipo di soluzione più articolato e, vorrei dire, più facilmente reinseribile nella somma delle norme del codice di procedura penale, per cui anche il disegno di legge Bartolomei ritengo possa considerarsi assorbito nel corso della nostra discussione — naturalmente quelle che sto facendo sono solo delle proposte, perchè i presentatori possono benissimo ritenere di insistere, ciascuno per proprio conto, sui propri disegni di legge —. C'è poi una proposta del senatore Bartolomei e di altri senatori, che porta il numero 1970, recante provvedimenti per la repressione della criminalità; per la verità qui il senatore Bartolomei è il primo firmatario, ma praticamente si tratta di un disegno di legge presentato con la firma di tutti i componenti del comitato direttivo del gruppo della Democrazia cristiana, quindi è un disegno di legge, vorrei dire, pressochè ufficiale del gruppo della Democrazia cristiana e contempla quasi tutti gli istituti che si trovano poi nel disegno di legge governativo, con soluzioni alcune uguali, altre diverse; comunque la materia è identica. Anche per quanto riguarda questa proposta, penso che le soluzioni in essa adottate (e credo che lo stesso senatore Bartolomei si dirà d'accordo) possano benissimo essere sostituite da quelle che il disegno di legge governativo ha accettato in pieno con l'accordo tra i partiti della maggioranza; anche que-

sta proposta perciò può essere ritenuta assorbita, nel corso della discussione, nell'unico disegno di legge governativo.

Rimangono infine altri due disegni di legge, per la verità un po' più complessi: quello del senatore Nencioni, n. 1993, e quello del senatore Brosio n. 2011. Il primo è assai ampio, perchè comincia, con il titolo primo, a parlare dell'ordinamento della direzione generale di pubblica sicurezza; al titolo secondo parla delle disposizioni generali per i vari corpi che presiedono all'ordine pubblico; al titolo quarto parla dell'arruolamento e del trattamento economico, eccetera: si tratta di materie completamente estranee al disegno di legge di cui ci occupiamo, anche se non sono estranee all'attenzione del Parlamento, che recentemente si è occupato di questioni relative al trattamento economico e a molti aspetti anche previdenziali, assistenziali delle forze dell'ordine. Per il titolo terzo invece questo disegno di legge ha molti punti di contatto con il disegno di legge governativo, più che altro per la materia trattata, perchè alcune soluzioni proposte, come ho già detto in Commissione, al relatore non sembrano confacenti.

**P E R N A .** Per materia trattata o per ispirazione?

**A G R I M I , relatore.** Nel nostro disegno di legge prevediamo, ad esempio, la possibilità di estensione dell'uso legittimo delle armi ai sensi dell'articolo 53, ma non mi sembra che si possa accettare una delle proposte avanzate dal senatore Nencioni che l'uso delle armi sia legittimo in caso di tumulto. La dizione mi sembra troppo generica e troppo pericolosa.

Così anche per quanto riguarda la materia del fermo di pubblica sicurezza prevista in quel disegno di legge. La proposta accoglie invece una modifica anche profonda e sostanziale del fermo giudiziario di cui all'articolo 238 del codice di procedura penale e quindi al relatore sembra preferibile operare su quest'articolo senza ripristinare una figura di per sé non vietata ma certo pericolosa e difficilmente regolabile nell'ambito dei di-

ritti garantiti dall'articolo 13 della Costituzione.

C'è poi il disegno di legge 2011 del senatore Brosio e di altri senatori nel quale sono contenute norme che ritornano sul grave problema del sequestro di persona a scopo di rapina. Ho apprezzato molto l'approfondimento compiuto in questo disegno di legge che non si limita solo all'aggravamento delle pene ma prevede tutte le fattispecie e le circostanze legate ad un sequestro di persona, reato questo piuttosto di moda. Si prevede cioè il caso che nella consumazione di questo reato se ne possano consumare altri, come ad esempio il reato di lesioni, che per questo vengono puniti espressamente e particolarmente.

Il disegno di legge prevede poi un aumento delle pene per i reati contro le forze dell'ordine ed in particolare per violenza (articolo 336), resistenza (articolo 337) ed oltraggio (articolo 340) nei confronti di un pubblico ufficiale. Anche per quanto concerne l'uso delle armi il senatore Brosio prevede una sorta di procedura che garantisca l'azione giudiziaria quando questa ha per soggetti appartenenti alle forze dell'ordine. La proposta del senatore Nencioni prevedeva la restaurazione del potere del Ministro dell'interno nel concedere l'autorizzazione a procedere, cosa che credo, pur non essendo un esperto del diritto costituzionale, sia vietata, perchè la Corte costituzionale si è pronunciata sull'incostituzionalità dell'articolo 16, che stabiliva la preventiva autorizzazione del Ministro dell'interno per poter procedere. È vero che il senatore Nencioni accompagnava questa proposta con l'istituzione di consigli di disciplina dei carabinieri e della pubblica sicurezza, ma non so se questa accortezza può valere a cancellare il principio che è l'Esecutivo ad autorizzare l'azione penale nei confronti di un appartenente alle forze dell'ordine.

Viceversa il senatore Brosio propone di attribuire ad una commissione parlamentare composta da 15 deputati e da 15 senatori il potere di decidere sull'autorizzazione a procedere a carico di un agente dell'ordine, ricalcando un po' lo schema esistente oggi con la Giunta per le autorizzazioni a procedere. Questa proposta non è stata accolta nel

disegno di legge governativo, ma dato che la materia è simile credo che se ne possa parlare nella discussione generale sul disegno di legge proveniente dalla Camera, del quale ho parlato prima.

Se siamo dunque d'accordo sul fatto che questi disegni di legge vengono largamente se non totalmente assorbiti dal disegno di legge n. 2083, possiamo accennare rapidamente alla materia in esame; dico « rapidamente » in quanto poi seguirà la discussione generale. Vi sarà quindi una mia replica in modo da poter chiarire qualche punto di vista ed eventuali dubbi che sorgeranno. Io esprimo il punto di vista della Commissione e della maggioranza, ma non pretendo di dire cose ineccepibili o tali da non poter essere corrette, rivedute o emendate.

Il disegno di legge n. 2083 contiene quattro gruppi di materie alle quali ho già accennato parlando delle connessioni con gli altri disegni di legge. Un primo gruppo si riferisce innanzitutto ad una serie di norme di carattere processuale-penale e concerne essenzialmente, ma non soltanto, la libertà provvisoria. Un altro gruppo di materie si riferisce a norme di carattere processuale, cioè modifica alcuni articoli del codice penale e non della procedura penale, con aggravamenti di pena, ad esempio, per il reato di ricettazione. È proprio la ricettazione infatti — come l'esperienza ci insegna — che sta alle spalle dei sequestri e delle rapine. Se non c'è un ricettatore pronto diventa difficile e talvolta inutile rapinare, così come diventa difficile sequestrare se non c'è un'organizzazione di gente pronta a ricettare. È molto opportuna quindi questa aggravante per il reato di ricettazione che era sfuggita nella nostra precedente considerazione dell'aggravamento di pene per i reati. In questo stesso gruppo di norme di carattere sostanziale è incluso anche un aggravamento di pene per norme che non sono del codice penale ma che si trovano nella legge n. 645 del 1952, la cosiddetta legge Scelba di attuazione della XII disposizione transitoria della Costituzione, riguardante il divieto di ricostituzione del partito fascista. Quattro o cinque ipotesi previste dalla legge del 1952 sono riprese in questo disegno di legge con un aggravamento di pena

che giudico senz'altro sensibile, che in qualche caso si potrebbe considerare forse eccessivo.

Un altro gruppo di norme riguarda la tutela passiva (per usare una terminologia propria di questo disegno di legge), cioè la difesa dei componenti delle forze dell'ordine che si trovino esposti ad un procedimento penale. Questa tutela passiva, che ha perduto per la nota decisione della Corte costituzionale già da me ricordata ogni possibilità di preventivo esame da parte del Ministero dell'interno, viene affidata oggi, in base a questo disegno di legge, alla stessa magistratura. Non si esce fuori quindi dall'ordine costituzionale, per cui l'azione penale spetta alla magistratura e non ad altri, anche nelle sue esimenti e in tutte le condizioni di procedibilità. Nell'ambito della magistratura (forse non è necessario anticiparlo fin d'ora) è prevista una certa procedura che dà l'obbligo di informare il procuratore generale della corte d'appello di ogni procedimento che venga a sorgere nei confronti di un appartenente alle forze dell'ordine. Il procuratore generale della corte d'appello esamina la questione e se ritiene che vi siano delle ragioni per cui l'autorizzazione a procedere non debba essere concessa (e non sono ragioni astratte, affidate alla sua generosità o al suo buon cuore, ma sono riferite ad articoli del codice penale: esigenze di legittima difesa, stato di necessità, uso legittimo delle armi, condizioni particolari nelle quali l'agente si è trovato ad operare), se ritiene che vi sia una di queste condizioni esimenti — per dire imprecisamente ma concretamente di che si tratta — chiede al giudice istruttore di pronunciare decreto di non procedere, decreto di archiviazione. Se invece non ritiene che questo sia, rimanda gli atti perchè si proceda regolarmente con delle garanzie di appello ed anche di ricorso per cassazione qualora le decisioni non rispondano a quello che colui che le ha promosse ritiene debba essere il corso che dovrebbero seguire.

Quindi sotto questo profilo non c'è nessuna interferenza dell'Esecutivo e nessuna interferenza del Ministro in questa materia, ma vi è, nell'ambito della magistratura, una procedura che rappresenta una certa tu-

tela e che è accompagnata anche da una garanzia particolare, pratica. Infatti loro sanno, onorevoli colleghi, che anche questa norma non è nata così, per una invenzione improvvisa; è nata perchè molti appartenenti alle forze dell'ordine dicono di trovarsi nei guai. A me è capitato di sentirmelo dire non in molti casi ma in due o tre casi; a qualcuno di voi sarà capitato più spesso. Gli agenti dicono: ci troviamo nei guai perchè andiamo sotto processo; anche se tutto può andar bene perchè siamo innocenti, perchè abbiamo agito in stato di necessità, anche se siamo convinti che ci riconosceranno tutto — ma questa convinzione che tutto andrà bene è sempre relativa — dobbiamo chiamare un avvocato per difenderci e dobbiamo pagarlo; e non è che noi nuotiamo nell'oro. Ora, in questo disegno di legge si stabilisce che la difesa è gratuita nel senso che l'agente si può servire tanto della difesa dell'Avvocatura dello Stato, quanto della difesa di un legale di sua fiducia che verrà pagato dallo Stato nel caso che l'agente venga assolto; nel caso invece che l'agente venga condannato lo Stato si dovrà rivalere delle spese sopportate per la sua difesa. Mi pare che non ci sia proprio nulla di scandaloso nell'offrire all'agente questa possibilità di essere difeso immediatamente e nello stabilire che, nel caso sia innocente, l'avvocato sia pagato dallo Stato per il quale l'agente stesso ha lavorato in difesa dell'ordine pubblico.

Ho parlato di questo che è l'ultimo argomento, ma, come gli onorevoli colleghi sanno perchè già l'ho detto, ci sono argomenti che precedono e che sono di una certa delicatezza; l'ho già detto prima e quindi non intendo nascondermi dietro frasi edulcoranti dicendo che si tratta di cose da poco, di sciocchezze. No, si tratta di problemi di una certa gravità, come grave è la situazione che si deve affrontare. Sono provvedimenti che io stesso mi rendo conto che sono al limite della costituzionalità; non esito a dirlo perchè sarebbe fuori posto dire che si tratta di cose da nulla. In tutta coscienza desidero qui affermare che sono provvedimenti che si muovono entro i limiti e i margini della costituzionalità, che però camminano sul margine. Non so se

sia presente qui il senatore Cossutta che ha svolto un brillante intervento in Commissione al quale mi sono permesso di rispondere (ma egli forse ha equivocato perchè non mi ero spiegato bene) allorchè ho detto che non è bene camminare ai limiti o ai margini della costituzionalità; è una cosa che non fa piacere a nessuno, anche se non c'è da drammatizzare perchè in uno Stato di diritto c'è la Corte costituzionale. Quando noi abbiamo fatto tutto il nostro dovere per cercare di venire incontro a certe necessità, camminando anche ai limiti o ai margini della costituzionalità, se abbiamo oltrepassato questi limiti e questi margini c'è chi provvede. E allora saremo chiamati a provvedere e vedremo cosa potremo fare. Ma non ci può essere in nessun paese nessun Parlamento che può andare a raccontare al popolo che ha dovuto alzare le mani perchè c'era scritto, ad un certo punto, che non si poteva andare avanti. Bisogna provvedere e la Costituzione prevede e provvede anche a questo. Mi sono permesso di dire in Commissione — e non ho alcuna preoccupazione a ripeterlo qui proprio perchè non sorgano equivoci — che uno Stato democratico oggi non si può contentare di ritenere che tutto vada sempre normalmente. Oggi le cose non vanno sempre normalmente. Molte volte, come ripetiamo spesso — un po' forse senza renderci conto noi stessi dell'importanza di quello che diciamo — in una società in tumultuosa e continua evoluzione si verificano — e non possono non verificarsi — situazioni di emergenza. E allora, un sistema costituzionale degno di questo nome, moderno, non del 1800 ma del 1975, bisogna che si renda conto che possono esistere anche situazioni di emergenza che non debbono rimanere indisciplinate o impreviste, o lasciate solamente al provvedimento del Governo il quale, in base all'articolo 77, può fare il suo decreto...

P E R N A . L'abbiamo fatta nel 1967 in quest'Aula questa discussione.

A G R I M I , *relatore*. Senatore Perna, mi lasci dire, lei poi interverrà; può darsi che io mi stia sbagliando...

P E R N A . I precedenti del Senato sono altri!

A G R I M I , *relatore*. Conosco anche i precedenti della Costituente. Dobbiamo renderci conto, come dicevo, che queste situazioni di emergenza può darsi che sia necessario prevederle proprio per garantirle, definirle costituzionalmente. Infatti quando alla Costituente (questo precedente lo conosco perchè l'ho letto negli atti e non perchè lo abbia vissuto) emerse questo problema, si parlò di prevedere lo stato di emergenza e di necessità nella Costituzione per definirlo e garantirlo in essa, ma si disse: non ce n'è bisogno, non è necessario, dopotutto c'è l'articolo 77 che dà al Governo i poteri, in caso di necessità e di urgenza, di adottare dei provvedimenti che dovranno essere ratificati. Ma credo che l'esperienza dimostri quanto l'articolo 77 non sia adeguato, per cui qualche volta, per forzarlo, si arriva anche lì ai margini della costituzionalità, mentre è bene che ciò non si verifichi.

Ebbene, era questa la mia proposta (quindi non un colpo di mano, un colpo di maggioranza), quella cioè di una previsione costituzionale (il che significa che occorrono i tre quinti o i quattro quinti dell'Assemblea): cioè si dovrebbe considerare l'opportunità di stabilire che, verificandosi una situazione di emergenza — l'emergenza può derivare da fatti fisici indipendenti dalla volontà dell'uomo, ma può derivare anche dalla volontà dell'uomo — si applicano queste norme costituzionali, con questi limiti costituzionali, con queste garanzie costituzionali; penso che nel sostenere ciò non ci sarebbe nulla di allarmante e di scandaloso.

Comunque vi ho voluto accennare proprio perchè, parlando di provvedimento che si muove ai limiti della costituzionalità, mi sono posto anche un altro problema, e cioè che quando si cammina ai limiti della costituzionalità si può andare anche oltre, per cui bisogna stare attenti perchè c'è la Corte costituzionale, ma qualche volta questa non può bastare a regolare il cammino di un popolo di 50-60 milioni di persone le quali hanno bisogno di altri strumenti per trovare la propria strada.

Questi provvedimenti ai quali ho accennato (non vorrei, però, che si pensasse che sono tutti sul filo del rasoio, anche se in alcuni punti il filo del rasoio è rasentato) contenuti nei primi articoli del disegno di legge, concernono la libertà provvisoria.

Per quanto riguarda la libertà provvisoria ho già detto che il Parlamento approvò la legge n. 773 del 15 dicembre 1972, che va sotto il nome di legge Valpreda. Nella relazione governativa che accompagna il disegno di legge c'è la dichiarazione che la legge Valpreda ha provocato la rimessa in circolazione di un cento numero di persone dedite al delitto, le quali, come era facilmente prevedibile, hanno commesso altri delitti. Pertanto si è preso ragionevolmente atto, alla luce dell'esperienza, che il modo con cui la legge Valpreda è stata applicata — e qui il discorso potrebbe tornare a quanto ho detto prima... —

C O R R A O . Quanti sono i casi?

A G R I M I , *relatore*. Mi rimetto alla relazione del Governo cui ho fatto riferimento.

C O R R A O . Credo che non arrivino ad una trentina.

A G R I M I , *relatore*. Non so quanti siano i casi; posso dire, però, che nei giornali molte volte ho letto, quando si riportano i precedenti di qualcuno che è stato fermato, che si tratta di persona in libertà provvisoria per reato precedentemente commesso. Mi è capitato di leggerlo quattro o cinque volte, ma può darsi che ci siano altri casi. Pertanto non so se siano quattro o cinque o quarantacinque o quattrocento; la mia esperienza si riduce a questi casi, mentre la relazione al disegno di legge parla di un aumento dopo la legge Valpreda, e mi pare che lo dica in forma dubitativa.

E allora che cosa si è fatto? Non si è abrogata la legge Valpreda perchè certamente abrogare tale legge — per primo me ne rendo conto — significherebbe andare contro qualche cosa che è nella coscienza di ciascuno di noi, e ciò susciterebbe sensazioni o reazioni non positive. Infatti, se abbiamo approvato la legge 15 dicembre 1972, non l'abbiamo

fatto ad occhi chiusi, ma perchè rispondeva ad un'esigenza profonda della coscienza giuridica. Abbiamo ritenuto che sarebbe molto bello, come del resto dice la legge delega sul nuovo codice di procedura penale, prevedere l'abolizione del mandato di cattura obbligatorio. Ma qui si tratta di prevedere che nel caso di emissione del mandato di cattura obbligatorio che, secondo la legge Valpreda, può ciononostante consentire la libertà provvisoria all'imputato, contrariamente a quello che prevedeva il codice Rocco, si possa essere più oculati, senza tornare ad una disposizione di carattere generale. Infatti i casi sono esplicitamente previsti, onorevoli colleghi: sono i casi di omicidio doloso, di attentato contro il Presidente della Repubblica, di attentato contro la Costituzione, di insurrezione armata, devastazione, saccheggio, strage, guerra civile, formazione e partecipazione a bande armate, disastro ferroviario eccetera, ed infine anche i delitti previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, sulla ricostituzione del partito fascista, e qualsiasi delitto concernente le armi da guerra. Anche voi credo, onorevoli colleghi, avrete sentito la lamentela generale: questo è un arsenale, si dice, tutti hanno le armi, dovunque spuntano armi...

P E R N A . Anche nelle prigioni...

A G R I M I , *relatore*. Infatti, anche nelle prigioni entrano le armi...

P E R N A . E chi le fa entrare?

A G R I M I , *relatore*. Io non lo so. Se lei lo sa, nel suo intervento dirà chi le ha fatte entrare. (*Vivaci commenti dall'estrema sinistra. Repliche dal centro*).

B U F A L I N I . Forse che la legge oggi consente che entri la dinamite in carcere?

P E R N A . Il Governo si è arreso a questo fatto. (*Commenti dall'estrema sinistra. Repliche dal centro. Richiami del Presidente*).

A G R I M I , *relatore*. Oltre i casi previsti, che sono sotto gli occhi di tutti, desidero ri-

chiamare l'attenzione sul seguito dell'articolo 1 che prevede, grosso modo, casi da me impropriamente definiti di recidiva di persone che sono già imputate di delitti della stessa indole con una normativa che ha dato luogo, lo riconosco, a qualche perplessità anche in Commissione.

C O R R A O . Rapina impropria per il furto di un paio di calzini alla Standa...

A G R I M I , *relatore*. Infine stabilisce una norma che vuole essere una guida, che del resto il legislatore non deve avere il timore di dare, anche al magistrato perchè nel concedere la libertà provvisoria nei casi in cui è consentita si attenga a certe misure di cautela alle quali, pare, qualche volta non ci si è attenuti. E queste misure di cautela sono quelle secondo cui il giudice deve valutare, oltre che non vi ostino ragioni processuali, che colui che è lasciato libero non possa eventualmente commettere nuovamente reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività. È un indirizzo dato al magistrato nel momento in cui decide, secondo il suo sovrano apprezzamento, di applicare la concessione della libertà provvisoria.

Un altro articolo importante è quello, al quale ho accennato prima, riguardante la revisione dell'articolo 238 del codice di procedura penale. Si tratta del fermo giudiziario che viene disciplinato in modo diverso ma non contraddittorio rispetto alla struttura dell'articolo 238 attuale. Infatti è stabilito che quando ci sia il fondato sospetto di fuga e vi siano sufficienti indizi relativi alla commissione probabile di un reato per il quale la legge stabilisce una pena non inferiore, nel massimo, a sei anni di reclusione, ovvero di delitto concernente le armi da guerra, le materie esplodenti eccetera (tutte cose molto opportune), l'ufficiale di polizia giudiziaria ha facoltà di procedere al fermo della persona. Il fermo della persona deve essere comunicato immediatamente al procuratore della Repubblica, oppure, se non c'è l'ufficio del procuratore della Repubblica ma si è nella sede del mandamento, al pretore. Il pretore, nelle 48 ore successive al fermo, deve provvedere, per conto suo, a confermarlo o a revocarlo.

Nel frattempo possono essere svolte soltanto le sommarie indagini preliminari previste dal codice di procedura penale, ed esplicitamente — anche se non ce n'era bisogno, ma in questa materia quello che abbonda non vizia — è stabilito che continua ad applicarsi la disposizione dell'articolo 7 della legge da noi già precedentemente approvata; articolo 7 che — ricordo agli onorevoli colleghi — stabiliva una serie di garanzie per l'interrogatorio dell'imputato, in questa fase di sommarie indagini, da parte dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si può procedere all'interrogatorio se non con la presenza dell'avvocato, un avvocato di fiducia dell'imputato o un avvocato scelto in un albo predisposto presso un tribunale o presso l'ordine degli avvocati (non ricordo bene), comunque appositamente predisposto. Quindi le preoccupazioni non sono del tutto infondate, però — ripeto — sarebbero state comprensibili in tempi un po' diversi da questi, in tempi in cui non c'era la possibilità democratica di venire in Parlamento a denunciare le cose, di presentare le interrogazioni, le interpellanze, nei tempi in cui tutto si concludeva nel chiuso della caserma della pubblica sicurezza o nel chiuso del Ministero. Oggi, vivaddio, non è più così; se qualche sopruso c'è si sa...

C O R R A O . Per Serantini non è mai stato così.

A G R I M I , *relatore*. ... ne parla la stampa, il senatore, il deputato; alla interrogazione c'è la risposta. Quindi viviamo in un clima diverso, tuttavia non è da escludere che possano ugualmente...

M A N C I N I . Le interrogazioni restano senza risposta.

A G R I M I , *relatore*. Non credo che non ci siano state risposte ad interrogazioni del genere.

C O R R A O . Sono state un po' tardive.

P R E S I D E N T E . Senatore Agrimi, la prego di non raccogliere le interruzioni.

A G R I M I , *relatore*. Dicevo che oggi è più difficile ipotizzare quanto viene tante volte ricordato a proposito di soprusi nei confronti di coloro che sono stati fermati, di angherie, di pressioni psicologiche, di travisamenti delle cose, perchè se non altro c'è un avvocato, e un avvocato conosce le norme e dice la sua. Ma anche se non le conoscesse e fosse un avvocato, vorrei dire, quasi di comodo che non sappia nulla e non voglia fare nulla, è un testimone, è uno presente lì. Non avviene tutto nel chiuso tra agente ed inquisito: c'è una terza persona che con la sua sola presenza vuol dire garanzia che non si compiano eccessi o non si esercitino pressioni che possano essere ragione di grave preoccupazione.

Quindi l'aver ripetuto qui questa norma dell'articolo 7 della legge precedente è garanzia che anche le sommarie indagini previste dalla nuova formulazione dell'articolo 238 si svolgeranno con la maggiore garanzia nei confronti di colui che viene fermato.

C'è l'articolo 4, del quale ci siamo occupati in Commissione, che riguarda la possibilità di perquisizione. Si dice: la perquisizione deve esser ben delimitata, ben precisata. Qui si parla di casi di necessità e di urgenza; ma si è aggiunto: casi eccezionali di necessità e di urgenza. Si è aggiunto anche che la perquisizione deve avvenire sul posto e non portando o trasportando o conducendo il fermato in altro luogo. Si lamenta che non ci sia l'indicazione precisa del perchè e del come si debba procedere; acutamente ha osservato in Commissione il senatore Viviani che bisogna stabilire i casi. Ma qui è scritto che non si tratta di una perquisizione generica per trovare documenti addosso alla persona o per trovare magari anche la droga o stupefacenti; no: questa è una perquisizione che ha il fine preciso di vedere se la persona fermata ha o non ha addosso armi. Questo è l'obiettivo: vedere se la persona ha armi; dunque non è una generica perquisizione per vedere quello che si trova.

Ebbene, vogliamo o no fare in modo che, se c'è qualcuno il quale ha delle armi, possa esserne tempestivamente privato dopo una perquisizione? O vogliamo lasciare che le persone armate circolino senza che vi sia la

possibilità di perquisirle se non dopo l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria? Quindi è una perquisizione a questo fine, con queste garanzie, cioè appunto con la previsione di un modulario sul quale si scrivono le circostanze della perquisizione stessa, quello che si è trovato o non si è trovato addosso; e una copia del verbale che è stato redatto deve essere consegnata.

Ha suscitato non vorrei dire un dibattito in Commissione, perchè certamente si tratta di una ipotesi che non merita un lungo dibattito, ma molto interesse la norma, che non era nel disegno di legge governativo ma che è stata introdotta alla Camera dei deputati, circa la partecipazione a cortei di gente che porti i caschi o il volto mascherato in modo tale da rendere difficile l'individuazione. Si è fatto il caso di un poveretto che venga sorpreso con un casco; ma innanzitutto qui si tratta di partecipare a pubbliche manifestazioni...

C O R R A O . E le processioni degli incapucciati dove le mettiamo?

A G R I M I , *relatore*. Bisognerà avvertirli tempestivamente. Ma si deve tenere conto che quello che più ci preoccupa, in questa ipotesi, non è tanto stabilire se è punibile chi porta il casco, chi porta la mascherina sul volto (perchè può veramente sembrare un incrudelire nei confronti di un giovane che si trovi con un casco o con una mascherina), quanto impedire che si crei l'impressione negativa e psicologicamente deleteria che provoca nell'opinione pubblica, nei passanti, l'assistere a cortei di gente che sta andando magari a manifestare per la pace, per la liberazione del Vietnam eccetera, ma ci va quasi in assetto di guerra con caschi o maschere. Quindi non è tanto grave il fatto in sé quanto il turbamento vorrei dire psicologico di chi vede, in un paese libero come il nostro in cui le manifestazioni si possono fare a ripetizione, a getto continuo, possono durare dalla mattina alla sera, possono avere, vorrei dire, una frequenza pluriquotidiana e sono libere e aperte completamente, persone che vanno alle manifestazioni mascherate e armate. Perchè cambiarsi i connotati quando

non c'è nessuna legge che vieta in nessun modo di manifestare per qualunque cosa? Quindi si vada tranquillamente ai cortei senza caschi e senza mascherine. Per quanto riguarda la mascherina molti colleghi si sono trovati d'accordo perchè bisogna farsi identificare e non bisogna mascherarsi, ma per quanto riguarda il casco si è obiettato che può anche essere quello del minatore che va ad una dimostrazione col suo elmetto. Questa è un'altra cosa e del resto queste norme vanno sempre applicate dal magistrato, il quale terrà conto della circostanza.

*Voci dall'estrema destra.* Diventano tutti minatori.

A G R I M I , *relatore*. D'altra parte teniamo presente che lo scopo, quello psicologico di cui parlavo prima, è di consentire la identificazione delle persone, perchè, come si è detto da tanti autorevoli colleghi della sinistra, tra tante persone che in buona fede partecipano ad una manifestazione si infiltrano i provocatori; ma i provocatori si infiltrano tra i mascherati, non si possono infiltrare tra persone che si possono guardare in faccia; infatti col casco e con la maschera evidentemente i provocatori diventano uguali agli altri. Bisogna invece che ognuno si possa distinguere dall'altro affinché le persone possano essere identificate.

Vi è una serie di norme che riguardano l'inasprimento delle pene per tutte le ipotesi previste dalla legge 20 giugno 1952, n. 645. Dicevo prima che sono aumentate sensibilmente le pene nei confronti di chi riorganizza o tenta la riorganizzazione del disciolto partito fascista, e che le pene sono particolarmente severe: si arriva da 5 a 12 anni di reclusione per colui che promuove una organizzazione di questo genere; è precisato anche — e mi pare opportuno, anche se non si può negare che si tratta di una norma piuttosto severa — che oltre all'associazione tendente a ricostituire il partito fascista, oltre al movimento che tende a tal fine, viene colpito anche il gruppo che tende a far questo, ed è stabilito che un gruppo può essere definito tale se è composto almeno di



5 persone. Questa mi pare senza dubbio una norma severa...

N E N C I O N I . Non è severa, è ridicola.

A G R I M I , *relatore*. ...e prevede una punizione abbastanza severa.

Con l'articolo 10 del disegno di legge si punisce altrettanto severamente la propaganda. Con l'articolo 11 si colpiscono coloro che, partecipando a pubbliche riunioni, compiono manifestazioni usuali del disciolto partito fascista. Con l'articolo 12 si prevede il mandato di cattura obbligatorio per i reati di questo genere previsti dalla legge di cui ci occupiamo; le pene sono aumentate per coloro che abbiano comunque finanziato organizzazioni di questo genere. Mi pare perciò che questo contesto di disposizioni aggravanti le previsioni della legge del 1952 possa ritenersi soddisfacente come severità e anche come precisazioni di termini per quello che riguarda la direttiva di colpire manifestazioni tendenti a far riemergere il partito fascista nelle sue organizzazioni.

C'è poi l'articolo 15 che prevede l'aggravamento delle pene per il reato di ricettazione; non mi dilungo su di esso perchè mi pare sia opportuno. Un articolo che io per primo riconosco piuttosto discutibile dal punto di vista dell'inquadramento nel sistema giuridico è il 16, che riguarda la decorrenza dei termini di prescrizione. Non sarà agevole, onorevole Ministro, tenere un conto particolare delle prescrizioni processo per processo: perchè alla fine poi si arriverà a questo. Ma perchè c'è questa norma? Si è voluto complicare le cose? Evidentemente no, ma perchè ci troviamo di fronte a processi che si prescrivono per lungaggini a volte non naturali, perchè alla lentezza delle procedure giudiziarie si aggiungono artifici, rinvii, controrinvii, rallentamenti dovuti al periodo feriale o a situazioni particolari come gli scioperi dei cancellieri, degli ufficiali giudiziari, per non parlare poi anche dello sciopero dei magistrati. Così i termini scorrono e i procedimenti si prescrivono.

Con questo articolo 16, ripeto, con una procedura un po' difficile da applicarsi — e l'ho riconosciuto per primo — si stabilisce che i

termini di prescrizione sono sospesi in alcune circostanze come durante la latitanza dell'imputato, durante i rinvii richiesti dai difensori e per tutti i mezzi dilatori che possono portare al fine ultimo di far decorrere i termini di prescrizione. Queste le ragioni dell'articolo 16. Il senatore Viviani, da par suo, da quel conoscitore profondo che è della legge penale, diceva che per la prescrizione ci vogliono 22 anni per i reati più gravi, 15 per altri eccetera, e l'onorevole Ministro rispose: ma se le cose stanno tanto bene, come si spiega che ci sono molti procedimenti sull'orlo della prescrizione? I termini sono lunghi, ma malgrado ciò l'inconveniente della prescrizione si verifica ugualmente. (*Interruzione del senatore Sabadini*). La riforma della procedura penale è in corso, senatore; è una delle poche cose acquisite ormai. (*Interruzione del senatore Sabadini*). Senatore Sabadini, mi pare che lei possa aver ragione per molte cose ma non per la procedura penale che è uno degli obiettivi finalmente conseguiti. C'è una legge-delega cui si sta dando attuazione, e il codice di procedura penale dovrebbe venire nei termini prescritti dalla legge-delega.

S A B A D I N I . Lei sa però che i termini non basteranno.

A G R I M I , *relatore*. Lei è pessimista, mi consenta di essere un po' più ottimista.

Una serie di norme riguarda le misure di prevenzione. Com'è noto, già nel nostro ordinamento queste misure sono previste per combattere la mafia e per mettere in condizioni di non nuocere persone socialmente pericolose per la pubblica incolumità o la pubblica moralità. In questo caso si tratta di estenderle a tutti i reati previsti dal titolo VI, capo 1º, del libro secondo del codice penale. Si tratta dei reati di strage, incendio, inondazione, disastro ferroviario, attentato alla sicurezza dei trasporti, insurrezione armata, devastazione, guerra civile, formazione di bande armate, epidemia provocata, avvelenamento di acque e sequestro di persona a scopo di rapina. Si prevede che i colpevoli di questi reati possano essere soggetti a mi-

sure di allontanamento o di confino, in applicazione della legge contro la mafia.

C O R R A O . Ma dove li mandiamo? I siciliani li mandiamo al nord, questi li mandiamo al sud, e cosa abbiamo risolto?

A G R I M I , *relatore*. In tutta l'Italia ci sarà qualche posto per poterli sorvegliare meglio.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la discussione offrirà anche a me, spero, la possibilità di colmare le lacune di questa esposizione che è stata, per forza di cose, anch'essa frammentaria, un po' perchè erano di per sé frammentarie le norme ed un po' perchè frammentario è, lo confesso, il mio modo di esporre le cose. Credo però che comunque siamo arrivati ad identificare lo obiettivo principale che ho premesso alla mia esposizione. Onorevoli colleghi, non siamo qui per combattere un oscuro disegno, ma per vedere caso per caso se si è riusciti ad identificare le fattispecie criminose che turbano il paese. In questo spirito mi augurerei che il Parlamento fosse concorde nel suggerire delle soluzioni migliori, se ci sono, ma non nel trincerarsi dietro il fatto che bisogna cancellare questo o quell'articolo, come se una fattispecie non esistesse o se certi fatti non si fossero verificati. Altre soluzioni potranno essere proposte, ma non credo che potranno essere all'acqua di rose. Penso che questo provvedimento, con tutta la sua gravità, che desta qualche preoccupazione in chi aspirerebbe a vedere il nostro paese retto da norme che non abbiano eccezioni particolari ma che rientrano nella visione di un andamento normale della vita sociale, non sia comunque che l'espressione di un momento contingente.

A tale proposito desidero ricordare che l'ultimo articolo della legge afferma che queste norme (mi riferisco a quelle di carattere processuale, che sono le più importanti) valgono fin quando non sarà approvato il nuovo codice di procedura penale, per il quale pare che ci sia il termine del 30 aprile dell'anno prossimo.

N E N C I O N I . Anche la legge Scelba diceva così.

A G R I M I , *relatore*. Mi auguro che quando queste nuove norme entreranno in vigore, trovino un paese normalizzato, che possa essere governato, anche dal punto di vista della procedura penale, da un moderno, articolato, democratico codice di procedura penale. (*Vivi applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Bettiol. Ne ha facoltà.

B E T T I O L . Dopo la bellissima, appassionata ed ordinata, pur nel disordine del progetto di legge, relazione del collega Agrimi, naturalmente nel mio breve intervento non toccherò tutti i temi di questo digesto che sta davanti a noi; toccherò soltanto alcuni argomenti fondamentali.

Vorrei dire anzitutto che lo ritengo necessario in questo momento storico. Esso ci dimostra — come ha già rilevato l'appassionata relazione del senatore Agrimi — che il diritto non è mai o quasi mai adempimento spontaneo dell'obbligo. Il diritto è quasi sempre disobbedienza all'obbligo imposto dalla norma giuridica per cui si risolve in un contrasto di interessi e quindi in una lotta. Il diritto è lotta, il diritto è combattimento, il diritto è la vittoria del più forte. È una visione pessimistica questa, di fronte a quelle concezioni ideologiche che io seguo in funzione del mio orientamento di coscienza. Ma di fatto la realtà mi impone di concludere che il diritto è la conclusione di una lotta che si protrae nel tempo e che conosce il vinto e il vincitore.

Comunque a parte questa visione pessimistica dalla quale voglio partire, io ritengo che da parte nostra si debba fare il possibile perchè le norme giuridiche penali possano trovare applicazione spontanea attraverso la persuasione e applicazione coattiva mediante la sentenza giusta del magistrato. Perchè esse possano trovare applicazione spontanea da parte degli interessati, il me-

todo o il mezzo fondamentale, essenziale, insostituibile è l'istruzione e l'educazione. A monte di tutto sta in questo momento storico una decadenza della coscienza morale del singolo; sta una decadenza dei valori morali ai quali la nostra coscienza era da secoli legata. Piaccia o non piaccia, il fenomeno di dissacrazione del diritto che è in opera non solo in Italia ma in tutto il mondo ha determinato, in tutto il mondo, una certa crescita della delinquenza che fa veramente spavento. Non è vero che noi, onorevole Agrimi, abbiamo il primato della delinquenza. Noi abbiamo il primato in certi settori della delinquenza ma non della delinquenza globalmente considerata. Per esempio, a New York c'è un omicidio ogni due ore; la giornata è di ventiquattro ore e quindi sono dodici omicidi al giorno. Questo numero così elevato di omicidi, grazie a Dio, non c'è in Italia. In altre parole, dipende da quello che può essere il grado di elevazione culturale, il grado di formazione morale della coscienza individuale e della coscienza collettiva.

Indubbiamente, in questi anni, c'è stato un venir meno della aderenza della nostra coscienza — parlo della nostra coscienza, anche della mia coscienza — a quelli che possono essere i doveri che scaturiscono dall'osservanza spontanea del diritto come espressione di un imperativo categorico kantianamente inteso. Io ritengo di essere ancora legato ad una visione kantiana, *ergo* ad una visione cristiana del diritto perchè, potrò sembrare un eretico, ma credo che Kant possa essere sul piano morale considerato come l'ultimo grande filosofo cristiano. Ora il dovere per il dovere è venuto meno; si fanno le cose per un utile immediato, si delinque per un utile immediato, non si guarda al di là di quelle che possono essere le conseguenze nocive per la collettività della propria condotta. *Ergo* utilitarismo ed egoismo sono i pilastri sui quali oggi è basata l'azione umana e quindi sul piano penale ne consegue quella abbondanza di azioni che chiamiamo delittuose a norma del codice penale e che richiedono una determinata reazione da parte dello Stato. Questo aumento della delinquenza in questi ultimi anni, mal-

grado che noi non abbiamo il primato della delinquenza nel mondo perchè l'America ha il suo primato, l'Inghilterra ha la sua quota molto alta, la Germania è infestata da predoni di strada e di autostrada, perchè tutti gli Stati anche orientali hanno i loro problemi nel campo della delinquenza in quanto nemmeno il socialismo nonostante le sue teorie di sublimazione dell'uomo nel campo del lavoro è riuscito a estirpare la mala pianta del delitto sicchè i russi hanno dovuto ristabilire la pena di morte, è chiaro che determina nella coscienza collettiva un senso di panico, un senso di paura, un senso d'angoscia. Noi viviamo oggi in questo senso di panico, di paura e di angoscia. Andate a Roma alle dieci di sera per le strade e non troverete nessuno. Ieri tornando da Fiumicino alle dieci di sera ho trovato la città vuota; mi diceva il tassista: vede, la città è vuota, la città ha paura.

Quando la città ha paura il momento è tragico; vuol dire che le istituzioni più non funzionano, vuol dire che lo Stato è superato da altre forze eversive, vuol dire che le tenebre stanno calando là dove c'era la luce.

E noi, signori, avevamo conquistato una luce; avevamo conquistato la luce della democrazia, cioè la luce del rispetto, la luce della comprensione, la luce della persuasione, della retorica, come diceva il mio grande concittadino Michelstaedter ancora nel 1910; quella luce la quale fa del dialogo la sostanza fondamentale, il momento culminante della vita politica e chiude, eliminandoli, il coltello a serramanico o la pistola nel campo dei musei archeologici.

Oggi questo non c'è più. Oggi il coltello a serramanico, la rivoltella la più moderna sono tornati ad essere l'arma per risolvere i problemi individuali o collettivi, mentre la persuasione e la retorica sono considerate strumenti sorpassati e ormai incalliti che non contano più niente.

Penso che su questo punto, proprio attraverso quelle che sono state le riforme della scuola, debba essere fatto molto per poter riportare la nostra coscienza individuale e collettiva su livelli tali da poter riprendere un colloquio sano e costruttivo e da fare in modo veramente che la democrazia possa

essere basata su quei valori e possa essere esercitata con quegli strumenti che siano consoni a quella che è la sua natura, a quella che era la sua natura fin dai tempi di Pericle, fin da tempi di Socrate, quando la dialettica socratica, non quella hegeliana, era lo strumento per poter discutere tra cittadini probi e l'areopago ed arrivare ad una conclusione politica valevole per tutta la città.

Ma, signori, io penso che, non essendo il mondo oggi un mondo così tranquillo e sereno, essendo anzi un mondo complicato e che si trova in difficoltà e in lotta, noi dobbiamo fare uno sforzo per riportare questo mondo nel quale viviamo su posizioni di tollerabilità, quanto meno di tollerabilità sicchè la paura che oggi c'è in giro abbia a venir meno perchè chi semina nella paura non raccoglie grano, chi semina nella paura raccoglie, come colui che semina il vento, la tempesta.

E quando parlo di paura sia ben chiaro che non strumentalizzo questa parola « paura » in vista di avvenimenti che potranno aver luogo in Italia tra un mese o tra due mesi. Questo non m'interessa assolutamente niente; ciò che mi interessa è indicare le ragioni profonde di carattere morale e psicologico le quali sono oggi oggettivamente esistenti e le quali richiedono da parte nostra un intervento deciso, pronto, efficace per fare in modo che le coscienze siano rassodate.

E mi rivolgo anzitutto a me, a noi stessi, al mio partito, mi rivolgo ai partiti tutti di questa Assemblea i quali sono sostanzialmente concordi, pur nelle diverse valutazioni di questa determinata legge, che qualche cosa si debba fare perchè così non si può più andare avanti e l'abbiamo sentito nei recenti congressi, nei recenti convegni e nei recenti consigli nazionali di tutti i partiti italiani. Chi ha la massima responsabilità, cioè il Governo che ancora riposa su una sua maggioranza, nel rispetto di quella che è la dialettica con le opposizioni, deve procedere a fare qualche cosa per poter ridare fiducia a tutti i consociati onde seminare sul terreno arato e non sulla sabbia e non piantare nel secco o nell'erba sicchè l'albero abbia subito a perire.

Una volta si piantava l'albero della libertà, l'albero della democrazia (oggi non si usa più questo) ed era un avvenimento di grande festa per un paese, per una città piantare l'albero della libertà che poi nel corso dei decenni cresceva, fioriva e dava frutti positivi. Oggi non si semina più, non si pianta più l'albero della libertà, ma l'albero del disordine, l'albero dell'angoscia, l'albero della paura.

Siamo forse usciti dal tunnel della grande crisi economica, forse vediamo, in fondo in fondo al tunnel, che si apre una piccola luce, ma non vediamo ancora la fine del tunnel, della crisi politica nella quale oggi ci troviamo. Ecco uno sforzo che dobbiamo fare perchè si possa finalmente vedere, in fondo al tunnel nel quale oggi ancora noi ci troviamo, un barlume di luce onde illuminare l'ambiente e costruire seriamente per l'avvenire nostro e per l'avvenire del nostro paese, così gravemente turbato da fatti che hanno commosso gli animi e hanno fatto veramente tremare le mura delle case.

Onorevoli colleghi, questa legge avrà tutti i difetti possibili ed immaginabili; ce l'ha detto con grande sincerità il nostro esimio collega Agrimi; ma certo questa legge è un atto di buona volontà. Debbo ringraziare il Governo per essere intervenuto, anche se tardivamente, con una legge la quale, se domani troverà la vostra approvazione, se domani troverà la sua applicazione equa, meditata, ragionevole, teleologica che rispecchi il fine per cui la legge è stata voluta, potremo dire che la democrazia in Italia ha fatto finalmente, dopo anni di preoccupazioni, dopo anni di tremori, dopo anni di paura, un primo passo sicuro.

Ora di una cosa mi meraviglio, del fatto che questa legge, la quale è l'espressione di una determinata coalizione governativa, abbia trovato non tanto la critica dei colleghi comunisti (perchè è evidente che i colleghi comunisti, che sostanzialmente l'accettano, apparentemente l'hanno rifiutata e combattuta in quanto combattono il sistema dal quale questa legge venne fuori), ma di chi non combatte il sistema, come per esempio i socialisti, o non lo combatte nella maniera con cui lo combattono i comunisti, i quali

hanno tirato fuori delle questioni di costituzionalità perchè il Parlamento l'abbia a modificare sostanzialmente o il Governo l'abbia a ritirare. È questo il punto fondamentale attorno al quale oggi ci dobbiamo muovere e ci muoviamo; ci sono dei colleghi di grande valore, come il collega presidente della Commissione giustizia, senatore Viviani, il quale, secondo quanto ho letto sulla stampa (purtroppo non ho preso parte per ragioni di salute ai lavori delle Commissioni riunite), ha tirato fuori tre o quattro eccezioni di anticostituzionalità per cui ha detto che questa è la peggiore delle leggi che mai siano state varate da un Governo di centro-sinistra. Mi pare che questa sia una esagerazione, cioè non corrisponde realmente alla verità delle cose. Voi non l'accettate, e io mi levo tanto di cappello di fronte a chi dice (pur accettandola in fondo al suo cuore): noi questa legge non l'accettiamo, la releghiamo nel letamaio delle cose che non contano. Ma chi accetta un determinato ordine di idee, chi entra in un determinato sistema, deve pur capire che certe situazioni esigono certi rimedi e che questi sono rimedi costituzionalmente corretti. Questo è il punto.

A mio avviso, questa è una legge costituzionalmente corretta, quando si parta da una visione teleologica della Costituzione, non meramente formalistica. Perchè ci sono i farisei della Costituzione e i pubblicani della Costituzione: io appartengo ai pubblicani (e repubblicani) della Costituzione, non appartengo ai farisei della Costituzione i quali per una sillaba che sia in contrasto con una parola della Costituzione si stracciano le vesti e gridano: Signore, Signore, corri in nostro aiuto! Io dico: guardiamo quello che è il *telos* della norma costituzionale; se questa legge rientra nel *telos*, nello scopo, nella finalità della tutela di quel determinato bene che la norma intende custodire e tutelare, la legge sarà costituzionale.

Il senatore Viviani ha detto delle cose senza darne la dovuta dimostrazione. Io infatti attendevo la dimostrazione del perchè l'articolo 3, l'articolo 4 ed anche altri articoli fossero da ritenersi anticostituzionali; ma, dico la verità, non ho trovato nulla. Se

anche in questo digesto — diciamo così, senatore Branca — di materie penali eterogenee fosse stato codificato l'arresto di polizia io non mi sarei scandalizzato perchè l'arresto di polizia è previsto dalla Costituzione; ma questo non è stato fatto. È stata data maggiore chiarezza, maggiore attitudine all'applicazione concreta, in relazione allo stato di bisogno, a quello che è l'arresto di cui al codice di procedura penale che è il fermo giudiziario di polizia, non il fermo di polizia puro e semplice: ce lo ha spiegato l'amico Agrimi. Quindi vedete con quanta delicatezza e con quanto senso di prudenza si è mosso il legislatore. Ed io non passo certo per essere un adoratore di un mitico centro-sinistra, ma passo per essere un uomo concreto che giudica le cose in base al modo in cui gli vengono presentate. Ora, debbo ritenere onestamente e oggettivamente che l'articolo che riguarda il fermo è un articolo che specifica, in relazione ai bisogni dell'attuale momento storico, il problema stesso e specifica meglio l'articolo 238 del codice di procedura penale che poteva dar luogo in concreto a delle difficoltà.

Lo stesso vale per la perquisizione: perquisizione di armi, non altro. Infatti qui si va alla ricerca di delitti, di delinquenti e di armi, non si cerca di limitare la libertà individuale di chicchessia; questo è fuori discussione, cari colleghi. Non si tende a fare una legge liberticida come qualcuno ha detto (non l'hanno detto i comunisti ma i socialisti); qui si fa in modo che l'ordinamento giuridico italiano così come oggi si presenta non diventi, con la presenza di malviventi, un sistema veramente liberticida. È per evitare che l'ordinamento italiano diventi liberticida e per dare respiro, ossigeno, aria alla democrazia che noi abbiamo accettato e che approviamo, che io approvo questa legge, pur sapendo che non è la perfezione. Ma io non cerco l'ottimo in politica, anche nella politica legislativa: cerco il meno peggio. Questo è il mio punto di vista: io cerco il meno peggio perchè sono convinto che l'ottimo non esiste. L'ottimo esiste nel mondo platonico delle idee, l'ottimo può esistere nel campo sublime del calcolo infinitesimale, l'ottimo può esistere nella poesia del Dolce

stil novo, ma questa non è poesia da Dolce stil novo, questa non è armonia di calcolo infinitesimale, questo non è problema che attenga alla perfezione di un'arte stilistica: questo è uno strumento di vita, duro — è chiaro — ma coerente con i principi della Costituzione che ci regola in questo momento storico per poter superare questo determinato momento.

Signor Ministro, noi ci auguriamo che questa legge possa essere fra breve buttata nel cestino, ci auguriamo che possa essere cestinata; ma in questo momento storico non possiamo farlo. Quando il mondo sarà calmo potremo farlo; ma qui non c'è solo l'Italia di mezzo: siamo tutti quanti sottoposti ad una pressione universale che va dalla Tasmania all'Alaska e dall'Alaska a Cipro e da Cipro alla Patagonia, a tutto il mondo.

Pensate che in Argentina, dove mi trovavo alcune settimane or sono, in un mese ci sono stati 137 omicidi. Si dice: vedi in che bel paese siamo! Andate in Uruguay, dove i *montañosos* ammazzano tranquillamente quelli che passano; ed in Brasile è lo stesso. Non parliamo dell'Africa del Sud...

A B E N A N T E . Parliamo allora del Cile.

B E T T I O L . Diciamo tranquillamente: anche in Cile. In Cile i miei sono in prigione, la Democrazia cristiana è in prigione. Quindi parlo oggettivamente e con estrema onestà.

È in corso un'operazione di eversione che colpisce tutto il mondo per cercare di arrivare ad un rovesciamento del sistema e noi ci difendiamo: questo è un punto fondamentale. Ci difendiamo con quelle armi che la democrazia ci mette in mano; ci difendiamo politicamente sul piano giuridico, processuale penale, ma ci difendiamo democraticamente: ci difendiamo in termini tali da non offendere i diritti inviolabili di chicchessia, perchè per noi norma fondamentale di vita democratica — articolo 2 della Costituzione — è il rispetto dei diritti fondamentali della persona umana.

Dobbiamo rispettare questi diritti fondamentali della persona umana anche quando emaniamo una legge limitatrice delle libertà personali *propter delictum* e dopo il delitto perchè abbia ad essere garantita la libertà di tutti. Questa legge deve essere giusta, chiara, perspicua, non persecutrice, una legge che non discrimina, una legge la quale tenga presente il delitto in quanto tale e cerchi di sradicarlo dall'ambito della società, se questo è possibile. Sono pessimista, però lo sforzo deve essere compiuto, perchè diversamente mancheremo al nostro compito.

Onorevoli colleghi, ritengo che questa legge, da qualsiasi punto di vista la si voglia vedere, sotto il profilo della sua costituzionalità, non presenti momenti — come dire? — di sviamento. Il nostro caro collega, nella sua onestà così profonda e così rispettosa, ci ha detto che qualche volta si cammina sul filo del rasoio, ma si cammina. Non è che si caschi dal filo del rasoio: si cammina sul filo del rasoio e mi auguro che non si abbia a camminare sempre sul filo del rasoio, mi auguro che non si abbia a camminare neanche sul tratturo e forse neanche sulla autostrada perchè è diventata troppo cara (per noi no, magari, perchè c'è la tessera, ma per gli altri cittadini è diventata troppo cara). Mi auguro che si abbia a camminare su strade ben fatte, che costino poco, però efficienti, che possano portare ad una determinata meta. Quindi un rischio c'è, in qualche determinata disposizione, ma nella sua sostanza questa legge, nelle sue articolazioni penalistiche, è ben formulata, precisa il bene giuridico tutelato e dà delle sanzioni molto forti.

Vorrei aprire una parentesi. Questa legge ripete praticamente tutta la legge Scelba. Ebbene, sono stato relatore, nel 1952, della legge Scelba ed ho avuto l'onore di lavorare lungamente in una Sottocommissione formata da sei o sette persone con l'onorevole Togliatti, il quale mi dava del tu e questo per me era un onore. Le mie proposte — credetemi; sono anche verbalizzate — tendevano a pene molto forti. Togliatti mi disse allora: Bettiol, abbassa, diversamente non

troverai magistrati che applichino queste pene. Oggi voi protestate perchè le pene sono basse, ma se così le ha volute Togliatti, invocate la sua figura. Chi aveva ragione? (*Commenti dalla sinistra*). Mi disse Togliatti, ripeto, che i magistrati non avrebbero mai applicato queste pene; ecco il punto debole del sistema. I magistrati sono divisi tra di loro: alcuni applicano le pene al massimo, altri al minimo, altri se ne lavano le mani, come Ponzio Pilato. La verità — credetemi, onorevoli colleghi, perchè non dico bugie e ho rispetto per una figura come quella del vostro grande capo Togliatti — è che è stato lui a volere un forte abbassamento delle pene nella legge relativa alle sanzioni contro il fascismo.

Oggi vogliamo aumentare queste pene; questa è una legge antitotalitaria in tutte le direzioni e come tale difende i valori della democrazia e vuole essere una legge democratica al servizio dell'avvenire democratico del nostro paese, avvenire che vediamo in parte compromesso se le cose dovessero andare avanti come vanno avanti oggi perchè non si può vivere nella paura, con la paura, in un clima di paura. Bisogna vivere sereni; democrazia equivale a serenità, a possibilità di lavoro in un clima disteso, dove ciascuno rispetti l'altro, dove ci si possa comprendere anche da posizioni diverse, dove si possa avere un dialogo anche da posizioni diverse, ma dove le posizioni siano ben chiare e precise, secondo le regole fondamentali della democrazia che regge la nostra vita democratica.

Oggi — diciamolo francamente — la democrazia corre un serio pericolo; questa legge può essere una panacea, non la panacea totalitaria per risolvere un problema politico, ma una panacea vista in termini democratici, enunciata in termini democratici, applicabile in termini democratici perchè veramente, al di fuori di ogni paura di violare la Costituzione che non è assolutamente in gioco da nessun punto di vista, si possa dire che abbiamo fatto il nostro dovere per dare al nostro paese un periodo di tran-

quillità. (*Applausi dal centro e dal centro-sinistra*).

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Branca. Ne ha facoltà.

**B R A N C A .** Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, prendo lo spunto, senza voler polemizzare perchè un'amizizia antica e profonda me lo impedisce, da un'affermazione del senatore Bettiol: il Governo deve fare qualcosa. Ho l'impressione che questa frase sia un po' troppo pragmatica. Non è che il Governo debba fare qualcosa; il Governo deve fare qualcosa ma nel rispetto dei principi e delle norme della Costituzione e nel rispetto dei principi di giustizia.

Penso che riuscirò a dimostrare come in alcune di queste norme nei principi costituzionali, intesi proprio in relazione alla loro finalità, nei principi di giustizia siano rispettati. In particolare, questo disegno di legge minaccia o addirittura colpisce diritti fondamentali del cittadino, anzi dell'individuo, come la libertà, in special modo la libertà di circolazione, e addirittura l'integrità personale, meglio il diritto alla vita. Ma devo anche correggere in altro modo l'affermazione fatta dall'amico Bettiol: non è che si « debba » fare qualche cosa, ma si « doveva » fare qualche cosa, si dovevano fare molte cose; e, se la situazione è quella che è, la responsabilità cade in buona parte sul Governo, e non tanto per le cose che ha fatto quanto invece per le cose che doveva fare e non ha fatto.

A nome del mio Gruppo, dico che non era questo innanzitutto il momento per presentare alle Camere un disegno di legge costruito nel modo come esso è costruito. Non è questo il momento, perchè prima — e affermazioni sia del relatore che dell'amico Bettiol lo confermano — si doveva fare di tutto affinché, applicandole come devono essere applicate, le leggi vigenti potessero impedire o contribuire ad impedire l'accrescimento in qualche parte spaventoso e pauroso della criminalità.

## Presidenza del Vice Presidente SPATARO

(Segue B R A N C A) . Ci si dirà: ma non è il Governo che ha disapplicato le norme vigenti! Certo, la disapplicazione sarà dipesa o dalla magistratura o da certe frange dell'autorità di polizia. Ma siamo convinti che questi così detti corpi separati come la magistratura e la polizia non siano così separati e autonomi come si ritiene da più parti. Sono, sì, formalmente separati e autonomi, però tanto la magistratura quanto la polizia seguono quello che esse ritengono essere l'indirizzo politico del governo. Se ad esempio nei confronti dei reati di fascismo l'indirizzo politico del governo fosse stato diverso da quello che, debbo riconoscere, sembra essere l'attuale, probabilmente o quasi certamente la polizia e la magistratura avrebbero applicato le leggi vigenti ai reati politici o ai reati comuni meglio di quanto non abbiano fatto sino ad ora.

C'è dunque una responsabilità indiretta nei governi che si sono succeduti in questi ultimi anni, anzi decenni, se, nonostante l'emanazione di quella legge richiamata dall'amico Bettiol, cioè la legge Scelba del 1952, e nonostante le norme del codice che colpiscono certi reati comuni che più ci interessano in questa sede, tali norme non sono state utilizzate e strumentalizzate così come invece si doveva fare.

Detto questo, devo subito aggiungere che oggi sotto le elezioni regionali e amministrative non si doveva portare in Parlamento il disegno di legge. Non voglio con questo ripetere la vecchia critica che lo si è portato a fini elettoralistici. Lascio tale critica agli altri. Devo dire che in questo periodo siamo tutti colpiti, almeno tutti coloro che aderiscono a partiti politici, dal complesso freudiano delle elezioni, per cui, uomini e partiti, non siamo liberi di scegliere su questo digesto, dice il senatore Bettiol, su questo ginepraio, dico io, di norme che ci vengono sottoposte. Soprattutto non sono liberi i partiti perchè — dico cosa notissima — essendoci

una frangia piuttosto spessa dell'opinione pubblica secondo cui si dovrebbe intervenire contro la criminalità in un modo o nell'altro, anche chi si trova dinanzi a norme che per lui sono contrarie alla Costituzione o alla giustizia, premuto dal complesso elettorale, forse è portato a cedere in una direzione che non avrebbe seguito se il disegno di legge fosse stato portato al nostro esame in altra epoca.

Perchè l'avete presentato ora e non più tardi? Forse ritenete che applicandolo fra dieci giorni o comunque entro il mese risolverete il problema della criminalità? Non penso che nessuno di voi lo creda. Perciò, se non avete aspettato neanche un mese, vi è stato il disegno, il proposito, permettetemi la parola, di falsare in qualche modo la libera scelta del Parlamento.

Non vi era urgenza anche per un altro motivo: perchè, come ho già detto in Commissione, nel 1973 la criminalità in Italia aveva già raggiunto i livelli che sono stati raggiunti nel 1974 e non vi è stato un crescendo così pauroso dal 1973 al 1974, e probabilmente neanche dal 1974 al 1975, da costringerci a legiferare ora, vittime come siamo di quel complesso, invece che fra uno o due mesi, a mente fredda e ad animo più calmo.

È stato detto che sono norme eccezionali quelle da emanare. Dio ci liberi da questo aggettivo! Leggi eccezionali per la difesa dello Stato si chiamavano quelle che hanno strozzato la democrazia nel 1926. Già il veleno è nell'aggettivo oltre che nella sostanza e nella rete di tutti questi articoli che sono andati crescendo durante la discussione in Parlamento. Comunque sono norme eccezionali quelle processuali, ma esse cadranno quando, fra un anno, entrerà in applicazione il nuovo codice di procedura penale; allora come mai tutto questo sforzo se le norme che sottoponete al nostro giudizio valgono soltanto un anno? Ed io chiedo alla nuda coscienza dell'amico Agrimi e dell'amico Bet-



tiol se ritengano che in un anno, con l'applicazione di queste norme, si risolva il problema della criminalità o si diminuisca la criminalità, quando sappiamo che nell'aprile del 1976 verranno sostituite da altre norme profondamente diverse o addirittura antitetiche come sul punto del mandato di cattura obbligatorio e della libertà provvisoria. Credo che nessuno, messo dinanzi alla propria coscienza, possa illudersi sulla prorompente efficacia di queste norme.

Del resto tanto il relatore quanto il mio amico Bettiol hanno ricollegato il crescere della criminalità — cosa di conoscenza universale — al tipo di società in cui viviamo. Il collega Bettiol ha detto che ormai il cittadino, anzi l'uomo, guarda all'interesse personale; trionfa l'egoismo e l'utilitarismo e quindi si commettono delitti che sono connessi alla cosiddetta società opulenta o società dei consumi. E allora, se voi stessi, ripetendo cose affermate anche in sede scientifica da altri, riconoscete che quelli che imperversano nel paese sono delitti determinati dal tipo di società, non è con questo imbroglio di legge che potrete fermare la corsa, se corsa c'è, spaventosa, se spaventosa è, di tali reati. Non solo, ma (cosa implicita nella relazione dell'onorevole Agrimi e nelle calde parole di Bettiol) noi sappiamo che non sono tutti i reati ad essere cresciuti in modo pauroso in questi ultimi anni. Bettiol lo ha affermato quando ha fatto l'esempio dell'omicidio. Gli unici reati che sono cresciuti appaiono questi: violenze per motivi politici (neofascismo violento), violenze per motivi economici (reati contro il patrimonio). Non sono cresciuti, ad esempio, i reati di violenza in sé, gli omicidi le percosse le lesioni; sono anzi diminuiti. Ho qui i dati che mi sono procurato all'Istituto centrale di statistica. Certo quando li ho riferiti in Commissione qualcuno ha sorriso: probabilmente non crede alle statistiche o non crede all'Istituto centrale di statistica. Ma, quando si tratta di aumentare il prezzo del petrolio, alle statistiche credono!

G A V A . Ma qui si tratta di dati del Comitato interministeriale prezzi!

B R A N C A . Ma utilizza le statistiche economiche. Quando si fanno le relazioni di politica economica si utilizzano le statistiche economiche e il Governatore della Banca d'Italia utilizza le statistiche economiche; e quando costoro utilizzano le statistiche economiche magari per potenziare enti inutili voi li approvate, cioè credete alle statistiche. Questo mi sembra non si possa discutere.

Per esempio, di omicidi volontari e preterintenzionali e di infanticidi, se ne commettevano, nel 1929, 5,1 su centomila abitanti e se ne commettono adesso da 2 a 2,5 su centomila abitanti. E tanti altri reati, che non siano quelli del tipo che ho ricordato, violenza neofascista. . .

A R T I E R I . E già!

B R A N C A . Diciamo violenza politica per non farvi arrabbiare. Arriverò a parlare anche di questo. Ma poi voi. . . non siete fascisti e allora non vi dovete offendere!

A R T I E R I . È sempre retorica.

B R A N C A . Dunque, violenza neofascista e violenza contro il patrimonio. . . (*Interruzioni dall'estrema destra. Interruzione del senatore Ziccardi. Repliche dall'estrema destra. Richiami del Presidente*).

Quindi sono soltanto due i tipi di reato per i quali si può parlare di un pauroso incremento in questi ultimi anni: non tutti i reati di violenza, ma soltanto quei due tipi. Ora, come si combattono quei due tipi di violenza? La violenza comune nel reato contro il patrimonio naturalmente si combatte cercando di individuare le cause — e sono cause sociali — e cercando di colpirle. Poiché questa violenza comune — rapine, estorsioni, sequestri a fine di estorsione — è organizzata su basi cittadine e quindi anche nazionali probabilmente il covo di essa è nelle grandi città anche se i reati si perpetrano in paesi di campagna. E allora bisogna risanare le città. Occorre una legge urbanistica, occorre una urbanizzazione seria, occorre depurare le città dalle baracche, occorre dare case a

tutti i cittadini. Quando lo si farà, probabilmente le violenze di questo tipo, le rapine, le estorsioni e i sequestri di persona diminuiranno.

Non parliamo poi di tutte le altre riforme che si vanno predicando da decine d'anni, le riforme cioè che si propongono di ridurre — ed è troppo semplice, troppo ovvio — le distanze sociali tra cittadino e cittadino; una volta ridotte le distanze sociali certamente viene represso lo stimolo a commettere reati contro il patrimonio per mezzo di atti violenti.

Quanto alla violenza politica, anzi al neofascismo, innanzitutto si doveva applicare la legge Scelba — e sappiamo che non è stata mai applicata — in secondo luogo anche lì non ci si deve limitare a colpire la violenza fascista o neofascista: infatti questa è qualcosa che appare in superficie ma dietro c'è il vero neofascismo. Se voi o qualcuno di voi (*rivolto ai banchi dell'estrema destra*) ritenete di essere fascisti, non illudetevi di essere voi il fascismo più pericoloso, perchè il fascismo più pericoloso — e questa è un'opinione personale — non è quello violento, è quello clandestino; il quale non si chiama fascismo, non viene considerato fascismo e spesso non ha neanche la convinzione di essere fascismo.

Comunque, se si vuole debellare la violenza fascista, oltre che perfezionare queste norme, occorre combattere e colpire qualunque forma, anche statale, di spirito autoritario. Invece il disegno di legge che presentate alla nostra approvazione è tutto pervaso di spirito autoritario.

P A Z I E N Z A . Ed i gruppuscoli?

B R A N C A . Molti gruppuscoli non sono affatto precipitati nella violenza. In sostanza i gruppuscoli ai quali potete rimproverare la violenza sono le Brigate rosse ed i NAP: e « NAP » sono le prime tre lettere di Napoleone e in questo è indicato il fatto che sono autoritari; là dentro non abbiamo niente da difendere: abbiamo detto che qualunque violenza deve essere colpita, anche se è violenza politica. Però, dal momento che me ne date

l'occasione, devo ricordare a tutti specialmente a voi (*rivolto all'estrema destra*) che c'è una bella differenza tra la violenza fascista o neofascista e le altre violenze: infatti sul neofascismo vi è la dodicesima disposizione della Costituzione per cui il fascismo di per se stesso è reato, indipendentemente dagli strumenti violenti che esso usa. Così interpreto la disposizione dodicesima della nostra Costituzione. Non si tratta, pertanto, di un reato come tutti gli altri, ma di un reato previsto come tale espressamente, specificamente in una norma, che è un principio della nostra Costituzione. È vietato, quindi, persino manifestare idee fasciste — o per lo meno dovrebbe essere vietato in base alla XII disposizione e in base anche a queste norme che voi ci proponete — nel senso che il diritto di manifestazione, di comunicazione del pensiero è consentito in tutti i campi fuorchè in quello del neofascismo: infatti la XII disposizione fa appunto eccezione al principio generale di tutela del diritto di manifestazione e di comunicazione del pensiero. È come dire che la teoria degli opposti estremismi non soltanto politicamente, ma giuridicamente è una sciocchezza, è sbagliata poichè l'estremismo di sinistra a differenza da quello di destra è legittimo: è consentito diffondere idee estremistiche di sinistra essendo una norma della Costituzione che garantisce la diffusione e la comunicazione delle idee. Qualora l'estremismo di sinistra scenda a volgari reati comuni, allora sarà punito come reato comune.

Un'altra lacuna nell'attività del Governo è che, per esempio, questa legge contro la criminalità, questa legge che per esso è giustificata dal crescendo della criminalità non ha alcuna preoccupazione nè per i furti di cose private, nè per i furti di beni pubblici; non si preoccupa nè del furto, nè del peculato, mentre il furto, lo sappiamo benissimo, è il reato più diffuso tra quanti se ne possano ipotizzare. Ciò significa che soltanto alcuni tipi di reato vi preoccupano e non vi preoccupano invece altri tipi di reato per i quali il crescere della criminalità è un fenomeno anche più aperto in certo senso più profondo, più radicato che non per quelli che hanno attirato la vostra attenzione.

Detto questo, che purtroppo è solo il preludio, vediamo come il disegno di legge ha voluto risolvere il problema della guerra alla delinquenza, quali sono cioè gli strumenti di cui si serve per combattere la criminalità. Primo strumento: l'accrescimento delle pene. Io posso moralmente giustificare l'accrescimento delle pene se, ad esempio, aderisco a concezioni liberali, forse kantiane, cioè prepositivistiche, cattoliche, cristiane e bettioliane: che cioè la pena è remunerazione della colpa. Moralmente questo accrescimento si giustifica. Ma credo che nessuno qua dentro ritenga più che con l'aumento delle pene si possa influire sul crescere o sul diminuire della criminalità. La funzione intimidatoria della pena è una vecchia ubbia che mi sembra si sia già nel corso del tempo sbriciolata quasi completamente. (*Interruzione del senatore Bettiol*). C'è però il fatto che, se coloro che sono riconosciuti colpevoli invece di stare in carcere, poniamo, tre anni, ci stanno sei o sette, saranno meno pericolosi per la società. Sotto quest'aspetto possiamo accettare le norme che accrescono le pene.

Ma quali sono gli altri strumenti che si vorrebbero rendere più efficaci o che ci si illude possano essere più efficaci? Sono l'ampliamento del giudizio direttissimo, l'accrescimento delle misure di prevenzione (fermo, confino, perquisizione, trattamento dello straniero), la riduzione dei casi di libertà provvisoria, i privilegi accordati alla polizia. Questo è, schematicamente, il tessuto del disegno di legge.

Cominciamo dal giudizio direttissimo, cioè dall'articolo 17. Il giudizio direttissimo si fonda su tre presupposti (forse la parola non è tecnicamente precisa, ma lasciatemela passare): flagranza del reato; fatto tale che non è necessaria un'indagine speciale; arresto in flagranza; si prende la persona, la si arresta e la si porta dinanzi al magistrato, tribunale o pretore, saltando la fase istruttoria e limitandosi all'interrogatorio perchè si svolga subito il dibattimento. Niente in contrario ad estendere a casi analoghi a quelli previsti dal codice il procedimento per direttissima, sia dinanzi al tribunale, sia dinanzi al pretore; però occorre che vi siano i presupposti per i quali questo giudizio è stato apprestato

o per lo meno occorre che vi siano uno o due dei presupposti per i quali questo giudizio è previsto.

Guardiamo invece l'articolo 17; nell'articolo 17 si dice che si prosegue con il medesimo rito anche in deroga agli articoli 502 e 504 del codice di procedura penale, vale a dire si addivene al giudizio per direttissima, al giudizio rapido, al dibattimento, anche se mancano quei tre presupposti.

È chiaro, la norma è generica e dobbiamo interpretarla così; è generica e nel tempo stesso è specifica nell'affermare che si applica in deroga al 502 e al 504 del codice di procedura penale. Se paragoniamo il procedimento per direttissima a un tavolo a tre piedi possiamo togliere un piede e sarà sempre un tavolo, possiamo togliere un secondo piede e forse sarà sempre un tavolo, ma se togliamo anche il terzo piede non è più un tavolo ma semplicemente un pezzo di legno che precipiterà per terra.

Voi avete o avrete in questo modo malmenato e svisato completamente il giudizio per direttissima perchè avete tolto ad esso quelle caratteristiche o per lo meno quei presupposti per i quali il giudizio direttissimo è stato introdotto nel nostro codice: soprattutto il requisito dell'arresto, perchè il dibattimento si deve fare alla presenza della persona che viene appunto arrestata. Perchè il pretore può procedere per direttissima, anzi procede per direttissima in certi casi? Procede per direttissima perchè, arrivando la competenza del pretore fino ai reati che comportano una pena di tre anni (una carcerazione di tre anni), l'arresto è ammesso, secondo i principi del codice, anche nei casi in cui la pena arriva almeno a due anni. Nel vostro disegno di legge invece la norma è così generica che probabilmente, anzi certamente, consentirà al pretore di arrestare la persona anche se il reato non comporti una pena di almeno due anni. Anzi direi che è *in re ipsa* questa violazione del principio generale, perchè si tratta di reati (questi dell'articolo 17), cioè di movimenti di piazza, adunate in piazza, riunioni di piazza non autorizzate oppure sciolti, che comportano una pena di sei mesi o di un anno; di modo che

applicare il giudizio per direttissima significa che il pretore potrà arrestare persone che hanno commesso soltanto una contravvenzione, la quale a sua volta comporta una pena detentiva di gran lunga inferiore rispetto ai due anni che i principi generali sull'arresto prevedono. Se questa norma sia conforme a giustizia vedetelo voi, giudicatelo voi.

L'articolo 3 prevede il fermo giudiziale quando vi è sospetto di fuga nei confronti di persone per le quali ricorrano sufficienti indizi di delitto. Questa è una norma che peggiora quella corrispondente contenuta nel codice Rocco. Infatti qui bastano sufficienti indizi, mentre durante il fascismo occorreva che la persona fosse gravemente indiziata di reato. Noi costruiamo la democrazia, caro senatore Bettiol, peggiorando in senso antidemocratico il codice fascista!

A R T I E R I . Questo è vero!

B R A N C A . Voi però approvate. Come ho detto in Commissione sempre sull'articolo 3 — sono costretto a ripeterlo — fa pensare anche il nuovo limite di pena: il delitto considerato non è più quello che comporta il mandato di cattura obbligatorio, ma quello che comporta una pena massima di sei anni. Ho già premesso stamattina che non mi spiego perchè si parli di sei anni e non di cinque o di sette o di otto e ho aggiunto come questa norma peggiori il codice Rocco anche dal punto di vista della razionalità. Infatti, mentre nell'articolo 238 del codice di procedura penale il fermo era collegato al tipo di reato che comportava il mandato di cattura obbligatorio, ora è collegato a reati che non comportano tale mandato e che sono i più diversi e i più disparati: ne ho accennato in Commissione, anche scherzosamente, e non è quindi il caso di ricordarli anche qui. Comunque non sono riuscito a capire — e ad altri è accaduto altrettanto — la ragione di questa scelta. Veramente il Ministro ha spiegato che, quando si è discusso questo punto, si è scelto tale limite così come se ne poteva scegliere un altro. Ma nelle norme di procedura penale che limitano la libertà personale non si può fare una scelta tale da apparire...

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Senatore Branca, lei ha dimenticato di riferire la seconda parte della mia risposta, la più importante. Mi permetto di fare questa osservazione dal momento che sono stato chiamato in causa. Io avevo detto che non si possono calcolare in astratto i sei anni.

B R A N C A . Ho qui l'elenco di una serie di reati che rientrano nella norma mentre non dovrebbero rientrarvi se proprio volete saperlo. Si tratta infatti di reati che in questi ultimi tempi sono diminuiti e quindi non capisco perchè voi aumentate il peso della misura preventiva nei loro confronti. Mi riferisco sempre a quanto ho premesso e cioè che si doveva intervenire nei confronti di violenze a finalità politica e nei confronti dei reati contro il patrimonio. Tutti gli altri interventi sono o inutili o dannosi perchè colpiscono la libertà della persona e si riferiscono a reati che stanno diminuendo senza bisogno di interventi governativi repressivi o preventivi. Mi sembra di aver detto anche troppo su questo punto.

C'è poi il discusso articolo 18 che prevede l'estensione delle norme sulla mafia, cioè fermo di polizia senza preventiva diffida e confino, in quattro casi. Noi accettiamo la disciplina del secondo e del terzo per il motivo che ho premesso: si riferiscono a reati di fascismo, per cui queste due norme sono giustificate, anzi imposte dalla XII disposizione della Costituzione, anche se tecnicamente lasciano a desiderare (ma non siamo qui per porre questioni tecniche).

Circa il numero uno, è curioso che, dopo aver combattuto per più di un anno contro il fermo di polizia irrogato a persone esclusivamente sospette di aver intenzione di commettere reati, qui si introduce una norma, come il numero uno dell'articolo 18, che è infinitamente peggiore e più grave di quella che prevedeva il fermo di polizia. Si applicano le disposizioni sulla mafia (che non sono solo quelle che ho ricordato) anche a coloro che, operando in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato. Che cosa significa atti preparatori?

Un tempo si discuteva — il senatore Bettiol ce lo insegna — se certi atti preparatori potessero entrare nella configurazione del tentativo di reato; mi sembra che ormai si sia d'accordo nel senso di escludere che gli atti preparatori rientrino nel tentativo di reato. Ricordo un esempio classico di atto preparatorio: si trova in casa preparato, dalla moglie, un bicchiere contenente veleno; questo sarebbe un atto preparatorio (non un tentativo) di reato, cioè del reato di uccidere chi, come il marito, doveva bere da quel bicchiere.

Si può fermare una persona che compia solo atti preparatori non assurdi ancora a tentativo di reato? E che cosa significa « obiettivamente rilevanti »? Questo frammento di norma è molto pericoloso: si doveva dire piuttosto « subiettivamente rilevanti » poichè nel delitto occorre il dolo, occorre il proposito, occorre l'intenzione; il che è ignorato dalla norma. Allora non potete spingere una misura di prevenzione al punto tale da colpire una persona che non ha ancora tentato di commettere un reato. Il senatore Agrimi ha detto che in fondo due giorni di fermo non sono tanto male...

A G R I M I , *relatore*. Anzi, ho detto che sono gravi, che preoccupano.

B R A N C A . Si metta ciascuno nei panni di questa gente: siccome non è certo che abbia commesso crimini o che stia per commetterli, può essere colpita, pur essendo innocente, così profondamente nella sua personalità?

Il numero 4 della stessa norma è per analoghi motivi da respingere. Esso riguarda chi ha commesso un reato, sia pur grave, e per il suo comportamento sia proclive a commettere un reato analogo. Io mi domando quale sia questo comportamento e come possa l'autorità di polizia così affrettatamente ricorrere al fermo, cioè stabilire che quella persona è proclive a commettere un reato. In sostanza, tanto nel numero 2 quanto nel numero 4, non si colpisce la persona che stia per commettere un reato, ma la persona sospetta all'autorità di polizia.

Questo — e il senatore Bettiol dovrebbe ammetterlo — è contrario alla Costituzione, anche se non c'è una norma scritta che lo vieta. Come si può colpire gravemente, sia pure con una misura di prevenzione, una persona per il solo sospetto che possa commettere un reato?

B E T T I O L . Ma l'ho già scritto nel mio trattato.

B R A N C A . Lo so, l'ho letto. Quindi c'è una violazione di norme costituzionali e questa violazione ci sarebbe anche per i numeri 2 e 3 dello stesso articolo se, ripeto, non fossero giustificati dalla disposizione XII della Costituzione. C'è una violazione della Costituzione perchè non tutte le misure preventive sono ammesse nel nostro ordinamento, ma occorre conciliare la difesa della sicurezza pubblica con il principio fondamentale dell'articolo 27 della Carta, secondo cui si presume non colpevole chi non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato.

Nel disegno di legge altro strumento per colpire la criminalità è costituito dal confino. Il confino è un istituto che la democrazia dovrebbe cancellare definitivamente per una infinita serie di motivi dei quali basterà ricordare solo alcuni. Innanzi tutto è anacronistico; discende dalla deportazione o dalla relegazione dei romani o più propriamente da una specie di confino nato circa 900 anni fa nell'Italia dei comuni; è poi risuscitato presso la legislazione prefascista nei confronti di chi non dava contezza di sé e perciò veniva rispedito al luogo d'origine.

Ora, qui, nell'articolo 19, che è qualcosa di veramente pauroso, il confino (o come volete chiamarlo, perchè è sempre lo stesso, anche se ora il provvedimento è preso dall'autorità giudiziaria e durante il fascismo era preso da una commissione speciale) è esteso innanzitutto a persone abitualmente e notoriamente dedite a traffici illeciti, cioè nei confronti di persone che non hanno commesso reati ma che per condotta o tenore di vita « debba ritenersi » che vivano abitualmente anche in parte con il provento di delitti. « Debba ritenersi »; quindi basta il sospetto

che possano vivere con il provento di delitti, favoreggiamenti e così via. Inoltre al confino potrebbe mandarsi, secondo il disegno di legge, anche « ... chi per il suo contegno sia ritenuto dedito a favorire o a sfruttare la prostituzione... la prostituzione di minori... a gestire bische... ». Tutte persone nei confronti delle quali non si riesca a provare che abbiano commesso un delitto. Eppure per un certo numero di anni si limita la loro libertà, se non altro la libertà di circolazione, restituendole al luogo di origine o addirittura relegandole in una città o in un paese. Qui in sostanza si mandano al confino certe persone a causa della loro condotta che desti sospetto e soprattutto, poichè si applica la legge sulla mafia, senza averli diffidati. Mentre la legge del 1956, salvata tante volte dalla Corte costituzionale ma sulla quale pendono ancora dubbi almeno dottrinali di costituzionalità, diceva che quelle persone potevano essere chiamate dal questore che le diffidava, dopodichè si prendevano i provvedimenti di prevenzione, compreso il confino, da parte dell'autorità giudiziaria, d'ora in poi potranno essere mandate al confino senza diffida (poichè si applicano le norme sulla mafia) semplicemente perchè si trovano in una certa situazione. Abbiamo dunque una misura afflittiva che in sostanza è una pena (anche se ha una funzione di prevenzione sociale) nei confronti di persone che non hanno commesso un fatto determinato, mentre invece provvedimenti come questi per principio riguardano fatti, non situazioni. A parte i dubbi di costituzionalità, mi sembra che il confino qui sia una confessione di impotenza da parte del legislatore; una misura di sicurezza senza la prova della pericolosità della persona, poichè il sospetto non è prova. Dopo la diffida posso anche concepirlo questo mezzo antidiluviano di prevenzione e di repressione perchè dopo la diffida si può commettere il reato di disubbidienza all'ordine dell'autorità; ma senza la diffida è quanto di più arbitrario si possa immaginare e di più repressivo della libertà personale.

Dell'articolo 1 si è parlato tanto questa mattina. Esso sancisce il divieto di concedere la libertà provvisoria nei casi in cui vi sia il sospetto che l'imputato abbia commesso

uno dei reati previsti nel lungo elenco del primo comma. Su questa norma parlerà qualche altro del mio Gruppo e perciò non mi diffondo, anche perchè rinvio in parte a ciò che ho detto stamattina. Ma non si può assolutamente concedere che a una persona, qualunque sia il delitto ascrittale, si neghi la libertà provvisoria, anche quando il giudice accerti che, liberandola, non vi sarà pericolo per il processo (cioè di inquinamento delle prove o di fuga) nè vi sarà pericolo per la società (cioè timore che possa commettere un altro reato di analogo tipo o di tipo diverso). In questo la norma è irrazionale, e irrazionale significa incostituzionale perchè nella interpretazione data sia ad altro proposito dalla Corte costituzionale sia anche a questo proposito da gran parte della dottrina si è detto — e risulta chiaro — che la conciliazione tra il principio della sicurezza pubblica e quello della presunzione di non colpevolezza avviene proprio se si consente il permanere della carcerazione solo nei casi in cui vi sia pericolo per il processo o per la società. In sostanza questo principio è anche contenuto nella giurisprudenza della Cassazione. Ma, ripeto, non indugio su queste cose perchè se ne è parlato a lungo stamattina.

Quanto all'uso delle armi l'articolo 14 e gli articoli 27 e seguenti fanno parte di uno stesso disegno. Cioè si dice: la polizia non adempie come dovrebbe i suoi compiti perchè la legislazione la mantiene in uno stato di insicurezza; dunque occorre dare sicurezza alla polizia. E per dare sicurezza anche dal punto di vista fisico alla polizia si sono inventate queste norme: la prima che consente, a quanto pare, alla polizia di usare le armi sino ad uccidere in casi non previsti dalla legge vigente e l'altra che riconosce agli ufficiali e agli agenti di polizia un privilegio nel campo processuale.

Sulla prima norma, di diritto sostanziale, ripeto quanto ho premesso in Commissione. Vi si dice che si possono usare le armi per la necessità di respingere violenze o di vincere resistenze all'autorità (articolo 53 del codice attualmente in vigore) « e comunque » — ecco la novità — « per la necessità di impedire stragi, attentati ai mezzi di comunicazione, crollo di costruzioni, omicidi volontari, rapi-

ne a mano armata e sequestri di persone ». Sembrerebbe qui che le fattispecie criminose da impedire a mano armata siano indicate espressamente e che quindi non vi possa essere arbitrio da parte di chi usa delle armi, si tratti dell'ufficiale o dell'agente di polizia o si tratti di persona a cui l'ufficiale di polizia abbia dato incarico di usarle, cioè di sparare. Invece, nonostante l'apparenza — e lo ripeto perchè stamattina il relatore ha affermato di non aver inteso la mia obiezione — qui vi è genericità. Innanzitutto, come si è chiarito stamattina, una di queste fattispecie si presta a interpretazioni diaboliche, cioè quella dell'attentato ai mezzi pubblici di comunicazione, che non si sa che cosa siano (ferrovie, telefoni, telegrafi?); una norma di prevenzione o di repressione penale deve essere il più possibile precisa, altrimenti consente l'arbitrio, anche se preceduto da una interpretazione fatta secondo i canoni interpretativi dominanti, e quindi urta con la Costituzione. Inoltre la norma è ambigua per il modo stesso con il quale è stata « appiccicata » a quella preesistente. Che cosa significa, onorevole Ministro, la frase: « e comunque per necessità di impedire stragi, attentati e reati di questo tipo? ». Prima si diceva « o comunque »...

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Si diceva: « o », senza comunque.

B R A N C A . . . . ed allora era un'altra ipotesi; adesso invece si dice: « e comunque ». Mi sforzo di interpretare questa norma e il « comunque » mi dà fastidio perchè rappresenta la ragione dell'ambiguità, alla quale mi sembra, se non ricordo male, che abbia fatto cenno questa mattina anche l'onorevole relatore. E qui permettetemi di porre un dilemma, che potrebbe essere anche un sofisma; ma non ritengo che lo sia. Che cosa significa quella frase? Significa che la legge consente alla polizia di usare le armi anche quando non c'è ancora il tentativo di commettere il reato? « Impedire » significa intervenire con le armi sulla base di un semplice sospetto?

A G R I M I , *relatore*. Significa impedire la consumazione.

B R A N C A . Ed allora, se così fosse, se cioè significasse « impedire un futuro tentativo di reato », la norma conterrebbe qualcosa di veramente nuovo e di profondamente truce e cattivo...

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Impedire la consumazione.

B R A N C A . Ma se significa impedire la consumazione di un reato, non ci sarebbe stato bisogno...

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. E difatti il « comunque » è stato introdotto — e l'ho dichiarato espressamente — per l'alternativa, per dimostrare che è una specificazione di una cosa che noi ritenevamo espressa già nel concetto.

B R A N C A . Se queste ipotesi che voi avete aggiunto (uso delle armi per impedire stragi, omicidi, eccetera) sono già comprese nel vecchio articolo 53, trattandosi di norma penale è pericoloso lasciarle perchè l'interprete è portato, sia pure attraverso l'espressione « e comunque », a pensare che, essendo questa una legge innovativa, dettata da esigenze eccezionali, si siano volute accrescere le fattispecie di uso delle armi. Ecco il pericolo ed ecco il mio dilemma: o la norma aggiunge altre fattispecie di reati consentendo l'uso delle armi anche per il semplice sospetto di consumazione d'uno di essi, ed allora è sicuramente incostituzionale (l'avrebbe detto anche il senatore Bettiol), o vuol solo chiarire la disposizione preesistente e allora il chiarimento, in un disegno di legge pretenzioso come questo, sarà sempre ritenuto un'innovazione rivelandosi perciò dannoso pur essendo inutile (poichè non c'era bisogno di chiarimenti), anzi dannoso soprattutto per la sua inutilità.

L'articolo 53 doveva essere, semmai, rivisto con intento riduttivo, non amplificativo.

Infine devo ripetere il richiamo che ho avanzato stamattina ed al quale voi non ave-

te assolutamente risposto, nè l'onorevole Ministro nè l'onorevole relatore: la violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che è stata approvata dall'Italia e che quindi deve essere rispettata in base all'articolo 10 della nostra Costituzione. Qui c'è una violazione dell'articolo 2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. L'unico che ha replicato su questo punto è stato il senatore Filetti, ma la sua risposta è stata molto formalistica. Dice l'articolo 2 della Convenzione: « La morte per uso di armi è giustificata » — giustificata costituzionalmente, dobbiamo aggiungere noi — « solo per difesa di persona da violenza, » — ed è un caso già previsto nell'articolo 53 — « per effettuare un arresto legittimo, » — e questa ipotesi è disciplinata nella legge speciale — « per reprimere *ex lege* una sommossa o un'insurrezione », e non è un caso che ora qui ci interessi. Quindi l'articolo 14 del progetto che estende l'uso delle armi ad altri fatti è da respingere anche perchè viola la nostra Costituzione.

Ma questa norma di diritto sostanziale è strettamente collegata alle altre di diritto processuale, che cominciano con l'articolo 27 e arrivano fino all'articolo 31. L'articolo 27 e seguenti stabiliscono che, quando la *notitia criminis* giunge al procuratore della Repubblica, il procuratore della Repubblica non può esercitare l'azione penale ma può soltanto, in casi di estrema necessità, compiere atti urgenti (il che non è esercizio di azione penale, non è nè istruttoria nè a rigore pre-istruttoria) e debba darne subito notizia al procuratore generale; il quale potrà, se crede, mandare avanti l'istruttoria, cioè esercitare l'azione penale, oppure chiedere il proscioglimento con formula piena al giudice istruttore.

Ora, è vero che la legge vigente consente al procuratore generale di avocare a sè il giudizio quando la *notitia criminis* sia arrivata al procuratore della Repubblica, ma è solo un'eventualità; l'avocazione è stata considerata legittima dalla Corte costituzionale, ma lo è stata anche perchè la si è ritenuta un rimedio di carattere eccezionale. Qui è invece uno strumento normale che si applica soltanto agli ufficiali e agli agenti di polizia. Ebbe-

ne, vi sembra che questa normazione speciale che si applica soltanto agli ufficiali e agli agenti di polizia per reati commessi nell'uso delle armi sia conforme alla Costituzione? Vi sembra che un determinato strumento processuale di favore, di netto favore, possa essere introdotto nel nostro ordinamento soltanto a vantaggio di una categoria di persone e nel caso di reati di tale gravità che si possono concretare in omicidi? Mi pare che qui la violazione dell'articolo 3 sia aperta, patente, riconoscibile da chiunque e da qualunque parte si guardi la norma.

Ma c'è anche un'altra stortura in questa norma sulla quale richiamo l'attenzione dell'onorevole Ministro e del relatore.

L'articolo 53, cioè quello di cui si è discusso poco fa, consente l'uso delle armi e si riferisce non soltanto agli ufficiali o agli agenti di polizia: si riferisce all'uso delle armi da parte di pubblici ufficiali. Non credo sia il caso di leggerlo...

D E L L ' A N D R O , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. È ovvio: lo dice.

B R A N C A . « Non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi ». Allora l'articolo 27 del disegno di legge è quanto di più sbirresco si possa immaginare, perchè la norma di favore, anzi di privilegio, è scritta non per tutti i pubblici ufficiali, ma soltanto per gli ufficiali e gli agenti di polizia, di modo che, se il direttore generale delle ferrovie, alla inaugurazione d'una linea ferroviaria, spara a una persona che cerca di farla saltare, l'azione penale dovrà essere esercitata dal procuratore della Repubblica senza remore, senza perdite di tempo; se invece si tratta di un ufficiale o d'un agente di polizia, allora no, non si può esercitare l'azione penale perchè bisogna mandare un avviso al procuratore generale e chissà quanto impiega per giungere al vertice e, una volta arrivato al vertice, chissà quanto ci vorrà perchè il procuratore generale possa leggere l'avviso o la notificazione e possa svolgere un'indagine che gli permetta di sta-



bilire se convenga procedere o convenga invece chiedere il proscioglimento.

Arriviamo a questo estremo: che, se ha sparato il prefetto, dal quale dipende una parte della polizia, l'azione penale nei confronti del prefetto sarà esercitata dal procuratore della Repubblica, mentre se ha sparato l'ufficiale o l'agente che dipende dal prefetto...

A G R I M I , *relatore*. Ma il prefetto non sta in piazza, non si trova nelle condizioni particolari di chi vi si trova!

B R A N C A . Parlo del prefetto che sia sceso in piazza. (*Interruzione del relatore Agrimi*). No, non è vero, perchè la legge parla soltanto di agenti e di ufficiali di polizia, giudiziaria o no.

A G R I M I , *relatore*. Perchè quelli hanno l'abilitazione all'uso delle armi.

B R A N C A . Mi viene anche il dubbio che, se spara il capo della polizia, che non è nè ufficiale nè agente di polizia, giudiziaria o no, il procuratore della Repubblica debba procedere, mentre non può farlo contro l'ufficiale e l'agente di polizia. Questa è veramente la più grossolana e spaventosa disparità di trattamento in seno alla categoria dei pubblici ufficiali; essa si accumula con le altre disparità di trattamento e rende, come vi ho detto, sbirresca (non riesco a trovare altro aggettivo) la norma di cui vado parlando.

Non è in questo modo che voi produrrete — perchè si tratta di produrre — l'efficienza dell'autorità di polizia; è in altro modo. Soprattutto voi l'otterrete responsabilizzando ufficiali ed agenti e facendo sì che siano uomini interi, mentre ora non sono uomini, poichè chi legge il loro regolamento di disciplina sa benissimo che non sono uomini. Infatti, indipendentemente dalla funzione o, meglio, dal tipo di funzione che costoro debbono svolgere, la loro libertà è fortissimamente compressa contro ogni principio, anche collaterale, contenuto nella nostra Costituzione.

Se voi invece vi orientate nel senso di dare anche agli ufficiali e agli agenti di polizia

l'umanità che costoro ancora non hanno per colpa della legislazione, probabilmente otterrete contro la criminalità risultati molto più concreti e più carnosì di quanto non possiate ottenere con queste norme; le quali anzi accrescono la separazione delle forze di polizia dal resto del popolo, anche per la presenza del privilegio che volete introdurre — *privilegia ne inroganto*, dicevano i romani — e quindi accentuano la frustrazione di quegli uomini. Invece di pensare alla loro umanità voi cercate di vellicarli dall'esterno attribuendo loro un certo tipo di prestigio che non ha alcun fondamento. È come se deste ad un uomo vestito, che abbia freddo, un mantello e poi gli sfilaste da sotto la giacca i calzonì e tutto il resto. Dovete invece intervenire in modo che le forze di polizia, corpo separato o no, possano godere di tutti i diritti fondamentali che la Costituzione e la legislazione garantiscono al cittadino.

Mi sembra di aver dimostrato che una parte di queste norme è contraria alla Costituzione, un'altra parte è contraria a principi di umanità e di giustizia, un'altra parte ancora è assolutamente superflua. Naturalmente alcune delle norme che non ho ricordato sono accettabili, ma per esse non valeva la pena di disturbare le Camere in questo momento così difficile. Si poteva pensare a provvedimenti più concreti e più meditati da portare al giudizio del Parlamento in epoca successiva e migliore.

Per questi motivi — e credo di parlare a nome del Gruppo — voterò contro il disegno di legge. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Valitutti. Ne ha facoltà.

V A L I T U T T I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, questo disegno di legge contiene norme che sono presentate e giustificate come norme provvisorie imposte da uno stato eccezionale di necessità e di urgenza. Esse, per espressa statuizione contenuta nell'ultimo articolo, dovranno cessare di aver vigore nel momento in cui diverrà applicabile il nuovo codice di

procedura penale che ora si sta elaborando sulla base dei principi contenuti nella legge-delega approvata alcuni mesi fa dal Parlamento. È augurabile che in quel momento non sussistano più le condizioni di fatto che hanno imposto il presente disegno di legge.

La stessa voluta e dichiarata provvisorietà del disegno di legge, rivelandone la precisa natura, costituisce la ragione principale della sua legittimazione anche per quelle norme che in qualche misura si discostano dall'esigenza di un tipo di tutela della libertà dei cittadini che sia la più ampia possibile, nel rispetto dei limiti che bisogna tuttavia porre per garantire il bene collettivo della sicurezza. Scrisse il grande Montesquieu che la storia dei popoli più liberi che siano mai esistiti sulla terra lo inducevano a credere che ci sono dei casi nei quali bisogna mettere per un momento un velo sulla libertà, come si nascondono — egli diceva — le statue degli dei.

Non credo che in questo disegno di legge siano contenute norme liberticide, come diceva poco fa il senatore Branca; ma credo anche che alcune sue statuizioni mettano un velo su alcune garanzie che si sono ritenute e si ritengono necessarie per assicurare la più ampia tutela della libertà dei cittadini, possibile e compatibile con la sicurezza di ciascuno e di tutti. Il disegno di legge non nasconde le statue degli dei, ma semplicemente costruisce intorno ad esse una specie di apparato protettivo. Lo stesso Montesquieu ha distinto tra libertà politica considerata nel rapporto con la costituzione e libertà politica considerata nel rapporto con i cittadini, affermando esattamente che la prima consiste in una certa organizzazione e distribuzione dei poteri pubblici, per cui nessuno sia costretto a compiere le azioni alle quali la legge non lo costringe, e a non compiere quelle che la legge gli permette, e la seconda consiste nella sicurezza dei cittadini che dipende principalmente dalla bontà e dall'efficacia delle leggi penali. Il grande scrittore aggiunse e spiegò che può accadere che la costituzione sia libera e i cittadini non lo siano affatto e che viceversa il cittadino può essere libero e la costituzione

non esserlo. In questo caso — egli precisò — la costituzione sarà libera di diritto e non di fatto e il cittadino sarà libero di fatto e non di diritto.

Noi, onorevoli colleghi, ci stiamo avvicinando ad un punto in cui la nostra Costituzione, pur rimanendo libera di diritto, cesserà di esserlo di fatto per la insicurezza dei cittadini che sempre più si diffonde e si aggrava. Dobbiamo fare ogni sforzo — concordo con lei, onorevole Ministro — per evitare che la vita del nostro paese giunga a quel punto, perchè se vi giungesse i cittadini italiani nella loro maggioranza accetterebbero da chiunque il bene della sicurezza, cioè accetterebbero di non essere liberi di diritto per essere liberi, cioè sicuri, di fatto.

Il Procuratore generale della Suprema Corte di cassazione, inaugurando alla presenza del Capo dello Stato — era presente anche il ministro Reale — il presente anno giudiziario, non ha nascosto la verità; egli ha detto che si è diffuso in tutti i ceti sociali uno stato d'animo che comporta un pericolo gravissimo per le istituzioni, cioè quello di indurre a credere che ormai stia per avvicinarsi il momento in cui si debba scegliere nel nostro paese tra sicurezza e libertà. Bisogna dare atto al Procuratore generale che egli si è affrettato a soggiungere che il dilemma tra sicurezza e libertà è un falso dilemma, dato che la sicurezza senza libertà è apparente e provvisoria e che la libertà senza sicurezza è licenza, ma non senza mettere doverosamente in rilievo che sia la storia passata sia quella presente, sia la nostra storia nazionale sia quella di altri popoli hanno attestato ed attestano che i più, posti a scegliere tra sicurezza e libertà, hanno scelto e scelgono la sicurezza, pur se apparente e transitoria, ossia quella libertà di fatto e non di diritto di cui parlava il grande Montesquieu, cioè la sicurezza ottenuta nell'ambito di una costituzione giuridicamente non libera. Perciò elaborare ed approvare leggi penali che siano idonee a permettere ai cittadini di riconquistare la loro sicurezza ed applicarle retamente significa difendere la stessa libertà sia in rapporto ai cittadini che in rapporto alla Costituzione, perchè è impossibile che una

Costituzione libera di diritto possa sopravvivere a lungo non essendo anche libera di fatto, cioè non garantendo effettivamente la sicurezza dei cittadini.

Il ministro della giustizia, onorevole Reale, sia replicando nell'altro ramo del Parlamento, sia intervenendo ieri nella Commissione interno e giustizia, ha detto che il dibattito su questo disegno di legge rischia di diventare un dialogo tra sordi se non si parte dalla premessa del comune riconoscimento dell'eccezionale anomalia e gravità della presente situazione, in relazione alla quale soltanto si giustifica lo stesso disegno di legge. Egli ha perfettamente ragione, ma la cosa più interessante è che il dialogo, come abbiamo ora constatato, continua almeno in parte ad essere un dialogo tra sordi, ad onta del fatto che nessuno dissenta dal riconoscimento della gravità ed eccezionalità della presente situazione.

Considerando quello che hanno detto i colleghi, con l'eccezione del senatore Branca il quale ha citato delle statistiche alle quali non saprei dare nessun valore conoscitivo, perchè tutti siamo consapevoli di quello che accade ogni giorno, e leggendo soprattutto i giornali in cui si esprime il pensiero dei partiti politici presenti in Parlamento, non si può dire che esistano seri dissensi nella rilevazione della presente situazione che è da tutti ritenuta grave ed intollerabile. Io ieri sera citai un articolo del distinto magistrato Beria d'Argentine, apparso sul « Corriere della sera » qualche mese fa. Qui in Aula desidero citare un altro significativo brano di quell'articolo in cui si dice testualmente che la prima cosa da dire è che siamo in guerra per l'enorme tensione e debolezza verso un nemico che sembra sempre più potente e vincente rispetto alle strutture disponibili per la sicurezza dello Stato.

Orbene, credo di poter dire che tutti siamo concordi, qui dentro e fuori di qui, nel riconoscere che davvero siamo in guerra contro un nemico che ha la possibilità di aggredire lo Stato, non solo nelle persone e nei beni di tutti i suoi cittadini, di ogni condizione sociale, perchè, se si sequestra il gioielliere Bulgari, non si manca di « scippare »

la modesta massaia che si reca al mercato, ma si aggredisce lo Stato nelle stesse forze specializzate per la sicurezza pubblica.

Tutti siamo anche concordi nel riconoscere che questo nemico ha ormai anche il suo occulto ministero delle finanze, assai più occhuto di quello presieduto dal mite ministro Visentini, un ministero delle finanze che pianifica ed effettua il prelievo fiscale mediante furti, rapine, sequestri, con una tecnica assai più avanzata di quella adoperata dal Ministro delle finanze dello Stato italiano. Secondo l'onorevole Reale, alla cui buona e retta volontà mi piace rendere omaggio, dovrebbe essere sufficiente questo concorde riconoscimento a rendere il nostro dibattito sul disegno di legge un dibattito non assimilabile ad un dialogo fra sordi. In realtà questo riconoscimento c'è, pur se espresso con minore o maggiore enfasi. Tuttavia il nostro dialogo — ne abbiamo avuto una prova anche stasera — almeno per una parte continua ad essere un dialogo fra sordi. Secondo me la prima ragione di ciò va ricercata nella differente concezione della politica criminale e perciò nella concezione di differenti tipi di intervento che si propongono per attuarla. Dissi ieri sera in Commissione, in cortese polemica con il senatore Viviani, che certamente una efficiente politica criminale non può esaurirsi nel solo aspetto repressivo; questo aspetto è preceduto dall'aspetto preventivo ed è seguito dall'aspetto rieducativo. La criminalità — ce lo ha detto stasera con una eloquenza pari alla semplicità il senatore Bettiol — sia quella politica che quella non politica (devo dire che la distinzione tra l'una e l'altra diventa sempre più difficile perchè la criminalità politica tende sempre più a servirsi dei mezzi della criminalità non politica e perchè la criminalità non politica tende sempre più a mobilitarsi indossando vesti politiche) è ormai una imponente realtà in tutte le società libere, quelle che chiamiamo permissive, che hanno raggiunto un certo grado di sviluppo industriale e nelle quali va diffondendosi sempre più una morale edonistica, intensamente consumistica. Di questa realtà imponente si possono identificare — ed io

stesso in qualche scritto mi sono sforzato di indicarle — varie cause, differenti fattori che la producono. Quali che siano queste cause, da parte di coloro che considerano preminenti gli aspetti preventivi e rieducativi della politica criminale, si ritiene che si debba agire soprattutto e innanzitutto nel campo della prevenzione intesa ad eliminare il più possibile le cause della criminalità e nel campo della rieducazione intesa a risanare moralmente lo spirito di criminali considerati come pazienti, e si tende perciò a sottovalutare, se non a minimizzare, l'azione repressiva.

Ascoltando attentamente ieri i vari oratori in Commissione sono arrivato a questo convincimento: proprio perchè si ritengono preminenti questi due aspetti, il primo e il terzo, si trova difficoltà ad accettare il secondo, cioè l'aspetto repressivo della politica criminale. Debbo dire, signor Ministro, che io stesso considero l'aspetto preventivo e l'aspetto rieducativo della politica criminale come i più importanti, assai più importanti dell'aspetto strettamente repressivo, specie in una società come la nostra che vuole essere libera e democratica. Bisogna veramente agire sulle cause sociali, economiche, morali da cui scaturiscono la violenza e la criminalità soprattutto giovanile, per ridurle se non per eliminarle, così come bisogna agire per reinserire nella società sana e laboriosa gli ammalati del delitto. Ma debbo subito aggiungere che se l'aspetto preventivo e quello rieducativo sono i più importanti, l'aspetto repressivo è il più necessario specie nel periodo breve, specie quando la criminalità infiorisce. Bisogna colpire il delitto senza indulgenza e senza tentennamenti. In tali momenti la stessa repressione esplica una funzione preventiva nella stessa misura in cui è efficace e tempestiva. Ho udito con attenzione l'intervento del senatore Branca; ma sono veramente sbigottito e stupefatto per quello che egli ha detto: che cioè la pena non avrebbe più nessun valore.

Ci sono momenti storici, onorevoli colleghi, in cui l'esplosione della criminalità dà un particolare risalto alla necessità dell'aspetto repressivo della politica criminale.

Oggi la vita del nostro paese sta attraversando uno di tali momenti drammatici.

Comprendo la nobiltà di sentimenti che sta dietro le resistenze, soprattutto psicologiche, come quelle del senatore Viviani, di alcuni colleghi a riconoscere il primato che oggi purtroppo spetta all'aspetto repressivo. Ma penso anche che se questo primato non riconoscessimo e non ne traessimo le necessarie conseguenze la presente situazione non tarderebbe ad aggravarsi.

La giustizia penale, onorevole Ministro, quando colpisce è necessariamente bellicosa; il suo *gladium*, come è stato detto, è il *gladium belli*. Comprendo perfettamente che uomini i quali aspirano sinceramente alla pace siano turbati dalla visione del troppo frequente uso di questo *gladium*. Ma se è vero che c'è, come esattamente ha detto il magistrato da me or ora citato — se non erro, onorevole Reale, è stato suo capogabinetto o capogabinetto di un'altro Ministro della giustizia — ...

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*.  
Non è stato mio capogabinetto.

V A L I T U T T I . ...se è vero che c'è una guerra in atto contro lo Stato come organizzazione giuridica e come comunità di uomini e di cittadini, è pur necessario che lo Stato si difenda per non sciogliersi prima o poi in quel *bellum omnium contra omnes* in cui la vita dell'uomo, come disse un vecchio filosofo, diventa povera, insicura e squallida.

Certamente, nel riconoscere prioritario nel momento presente l'aspetto repressivo della nostra politica criminale commetteremmo un grave errore nel sottovalutare e nel trascurare l'aspetto preventivo e quello rieducativo. Ma è altresì certo che se è vero che siamo in guerra dobbiamo evitare atti o omissioni che possano concorrere a determinare la sconfitta dello Stato.

La seconda ragione della nostra reciproca incomprensione almeno parziale è da ricercare, come dissi ieri sera, in un certo *animus* diffuso in Italia verso la polizia, *animus* che

ha precise ragioni storiche. Questo disegno di legge in alcune sue norme vuole rialzare, come ha detto ieri sera l'onorevole Ministro, per così dire, il morale delle forze di polizia attribuendo loro alcuni poteri. Secondo me questi poteri sono, per così dire, i mezzi necessari per un'azione della polizia che nelle presenti condizioni dell'infuriare della criminalità si ritiene debba essere più pronta ed efficace; ma da alcuni sono interpretati come stimoli ad un costume di arroganza e di prepotenza incompatibile con la tutela della libertà dei cittadini. Questa interpretazione è fondata sul presupposto di una ancestrale diffidenza contro la polizia di cui dobbiamo essere perfettamente consapevoli perchè questa diffidenza sonnacchia in differenti dosi nell'animo di ciascuno di noi, nell'animo del signor Ministro e nell'animo di chi vi sta parlando. Dobbiamo riconoscere che sulla polizia gravano abitudini di comportamento che sono il retaggio dei secoli della servitù in cui essa fu costretta ad essere lo strumento di un potere tirannico ed arbitrario. Questo retaggio ha le sue tracce anche nel costume dei cittadini e perciò tutti, in quanto cittadini reduci da una lunga storia di servitù e di divisioni, abbiamo bisogno di educarci alla libertà; ma se noi assumessimo verso i nostri concittadini un atteggiamento di diffidenza e di scetticismo ritenendoli incapaci di educarsi alla libertà, evidentemente saboteremmo la loro educazione democratica.

La dittatura sorse anche sulla base di un atteggiamento di sostanziale scetticismo verso il popolo italiano, ritenuto incapace di vivere nella libertà ed educarsi alla libertà con l'esercizio della stessa libertà.

Ora io non penso e non dico che, per aiutare le forze di polizia ad educarsi al rispetto del costume della libertà, dobbiamo renderle del tutto libere nell'esercizio dei loro poteri; ma penso e dico solo che neppure le forze di polizia possono educarsi a questo rispetto se in ogni occasione manteniamo nei loro confronti un atteggiamento pregiudiziale e costante di diffidenza e di scetticismo. Se serbiamo questo atteggiamento possiamo raggiungere due soli effetti: quello di demo-

ralizzare le forze di polizia nella lotta contro la criminalità e quello di ritardare e di rendere sempre più difficile il processo del loro inserimento nella convivenza democratica e nel costume della libertà.

Lo Stato democratico deve avere un certo grado di fiducia nelle sue forze di polizia che lo debbono difendere, perchè se ne diffida si priva in primo luogo sul terreno morale e politico dello strumento necessario per difendersi. Si suole citare spesso l'esempio della polizia inglese per il suo costume schiettamente democratico; ma bisogna considerare che quella polizia è andata via via formandosi nello stesso processo di costruzione di quello Stato libero e democratico; quella polizia non è esterna, ma è interna allo Stato e perciò è una forza dello Stato stesso. Serbare un atteggiamento di pregiudiziale diffidenza verso la polizia significa, secondo me, non facilitare il processo storico-politico in forza del quale soltanto la polizia può diventare una forza non esterna, ma interna allo Stato democratico.

Se il disegno di legge concede alcuni poteri alla polizia, dobbiamo anche tener presente che questo nostro Stato non è uno Stato di polizia, ma uno Stato democratico in cui ci sono ancora istituti fondamentali, come il libero Parlamento e la libera stampa, che, pur se in qualche misura deteriorati, operano, esplicando tra l'altro una funzione di controllo e di censura sui modi dell'esercizio dei poteri della polizia.

Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, dissi ieri sera in Commissione che questo disegno di legge non è esente da gravi difetti; secondo me, aver voluto predisporre un unico provvedimento per la lotta contro la criminalità e per la migliore applicazione della dodicesima norma transitoria della Costituzione che vieta la ricostituzione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista, è stato un errore tecnico-giuridico, anche se sappiamo le ragioni politiche che lo hanno determinato. Le norme correttive ed integrative della legge 645 del 1952, la famosa legge Scelba, comprese in questo disegno di legge sono state formulate, secondo me, con una così abbondante

vaghezza che potrebbero essere rese applicabili non tanto ai tentativi di ricostituzione del disciolto partito fascista, quanto alla repressione di manifestazioni di libertà di pensiero, senza nessuna relazione con il fascismo. Se si riteneva di correggere e di modificare la legge 645 del 1952, si sarebbe dovuto farlo con un autonomo strumento legislativo, anche per dare, signor Ministro, migliore attuazione al secondo comma dell'articolo 18 della Costituzione che proibisce le associazioni che perseguono anche indirettamente scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Il difetto principale di questo disegno di legge è tuttavia esterno e non intrinseco alle sue norme ed è costituito dal fatto che esso si colloca nel corso di una politica criminale la quale ha dimostrato e dimostra di essere stata e di essere largamente manchevole non tanto perchè difettava e difetta di buone leggi, quanto perchè difettava e difetta di capacità e volontà di attuare seriamente le leggi esistenti.

In sei mesi questa è la quarta legge che sta per essere varata dal nostro Parlamento per la tutela dell'ordine pubblico. Noi abbiamo il diritto e il dovere, signor Ministro, di chiederle quali garanzie ci possono essere obiettivamente date per confortarci nella certezza che questa legge non andrà ad aggiungersi alle precedenti e non rimarrà, come quelle, ampiamente inoperante. È questo quesito, che sorge irresistibilmente dal nostro animo, sollecitato dalla percezione di ciò che è accaduto ed accade nella realtà del nostro paese e dallo stesso spettacolo di discordia dell'attuale maggioranza nella valutazione del presente disegno di legge, che ci rende soprattutto perplessi e preoccupati.

Il ministro onorevole Reale nella sua onestà intellettuale ha detto, nella sua replica all'altro ramo del Parlamento, che questo disegno di legge è utile ma non sufficiente: occorrono, egli ha precisato, altri interventi, amministrativi e politici. Ma noi dobbiamo chiedergli se egli davvero ritenga, nella sua coscienza, che questo Governo sia deciso a mobilitare sia se stesso che tutti gli organi dello Stato nella guerra in cui lo Stato stes-

so è coinvolto per la sua sopravvivenza. I più recenti avvenimenti ci fanno dubitare che questa decisione veramente e inflessibilmente sussista.

Assistiamo da mesi, signor Ministro, ad episodi che hanno colpito e colpiscono la coscienza del paese, ad episodi che palesemente si ricollegano ad atti di negligenza o a colpevoli omissioni. Orbene, il Ministro dell'interno e il Ministro di grazia e giustizia non hanno mai fatto sapere al popolo italiano se siano state disposte ed effettuate indagini disciplinari e quali conclusioni queste indagini abbiano avuto. Si ha la sensazione, onorevole Ministro, che ormai nel nostro paese viga una impunità preventivamente garantita a tutti, per cui nessuno debba ormai più rispondere di nulla, nè a Casal Monferrato nè a Viterbo.

Onorevole Ministro e onorevoli colleghi, noi daremo tuttavia il nostro consenso a questo disegno di legge non solo e non tanto perchè contiene alcune norme utili quanto perchè vogliamo incoraggiare il Governo a mobilitarsi moralmente e politicamente così come le esigenze della sicurezza dei cittadini e della stessa realtà dello Stato democratico gli impongono. Nella pubblica opinione questo disegno di legge, in se stesso modesto, è stato accolto proprio come il segno e l'annuncio di una nuova volontà morale e politica del Governo divenuto consapevole sia della gravità della situazione e sia dei doveri che gli spettano per fronteggiarla. Se noi non approvassimo la legge o la rinviassimo all'altro ramo del Parlamento per perfezionamenti che in ogni caso non sarebbero rilevanti mortificheremmo questa speranza e questa aspettativa della coscienza del paese e perciò acutizzeremmo la crisi di credibilità delle nostre istituzioni e insieme aggraveremmo il panico e l'allarme già troppo largamente diffusi.

Come ha detto acutamente ieri sera il ministro Reale alle due Commissioni riunite, se fossero veri certi calcoli elettoralistici in relazione a questo disegno di legge, essi, cioè tali presunti calcoli, non sarebbero contrastati ma piuttosto assecondati dalla non ap-

provazione della legge perchè il timore degli italiani crescerebbe.

Noi dunque approveremo la legge nel testo che qui ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, ma sapendo perfettamente due cose: prima, che la sua efficacia dipenderà dagli organi chiamati ad applicarla e dalle forze che li sorreggeranno nel paese; seconda, che supponendo possibile la più perfetta applicazione della legge, essa sarebbe tuttavia vana se non accompagnate da una più ampia azione di tutto lo Stato in ogni suo reparto nella lotta contro la violenza e la criminalità di ogni genere e questa azione non avesse il sostegno di tutte le forze politiche responsabili.

Noi, onorevole Ministro, diremo di sì alla legge, anche per testimoniare la nostra volontà di sostenere con tutte le nostre energie questa necessaria azione del Governo e dello Stato. (*Applausi dal centro-destra e dal centro*).

**P R E S I D E N T E .** Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

#### Annunzio di interrogazioni

**P R E S I D E N T E .** Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

**A R N O N E , Segretario:**

**DE SANCTIS.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che il 12 maggio 1975, alla facoltà di architettura dell'Università degli studi di Firenze, nel corso di una lezione di urbanistica tenuta dal professor Luciano Di Sopra, un gruppo di extra-parlamentari di sinistra ha fatto irruzione nell'aula, aggredendo gli studenti Mario Gulino e Giuseppe Caserta, espellendoli violentemente e ferendoli a colpi di bastone;

che il professor Di Sopra, richiesto dagli aggrediti di intervenire, prima che gli ag-

gressori passassero dalle minacce alle vie di fatto — e ciò anche nella sua qualità di pubblico ufficiale — si è rifiutato di farlo, volgendo ostentatamente le spalle alla gazzarra in corso nell'aula;

che gli aggressori erano capeggiati da un assistente della stessa facoltà di architettura;

che il disinteresse per l'accaduto da parte del professor Di Sopra e dei preposti alla facoltà è stato tale che il più grave dei due feriti ha potuto ricorrere alle cure ospedaliere solo perchè ha provveduto ad aiutarlo, di sua iniziativa, un bidello della facoltà medesima;

che lo studente Gulino è membro eletto del consiglio di facoltà;

che l'episodio, estremamente grave, è l'ultimo di una serie di fatti di intolleranza politica che turbano da tempo la vita dell'ateneo fiorentino, nella completa inerzia o con la colpevole acquiescenza delle autorità accademiche,

si chiede di conoscere quali provvedimenti specifici siano stati presi o si intendano assumere in ordine al particolare episodio denunziato e, più in generale, per garantire agli studenti la libera frequenza dei corsi e l'esercizio del diritto allo studio.

(3 - 1654)

**LATANZA.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se è informato del grave crollo avvenuto il 12 maggio 1975 nella parte vecchia della città di Taranto, che ha provocato la morte di ben 6 persone, tra le quali 3 bimbi in tenera età, crollo dovuto allo stato di fatiscenza della quasi totalità della parte vecchia di Taranto, ormai ridotta da decenni a regno incontrastato di topi e dove, malgrado ciò, alcune povere famiglie vivono addirittura in 10 persone in una sola stanza.

L'interrogante chiede, altresì, di conoscere:

a) quali provvidenze sono state disposte per i superstiti delle vittime e per le altre 12 famiglie recentemente fatte sgomberare d'urgenza;

b) che fine hanno fatto i vari strombazzati piani di risanamento per Taranto vec-

chia, iniziati sotto il fascismo oltre 40 anni fa;

c) se il Governo non ritiene di disporre d'urgenza una severa inchiesta da parte del Ministero dell'interno per accertare le sicure responsabilità degli organi locali.

Si chiede, infine, di conoscere quale credibilità possa avere la politica di risanamento e di rilancio del Mezzogiorno quando il Governo, mentre è disposto a spendere centinaia di miliardi di lire per l'inutile cd anti-economica iniziativa del 5° Centro siderurgico di Gioia Tauro, non è poi capace di reperire appena qualche miliardo per iniziare e completare finalmente il risanamento della città vecchia di Taranto.

(3 - 1655)

*Interrogazioni  
con richiesta di risposta scritta*

CANETTI. — *Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso che ogni giorno circa 2.800 « frontalieri » si recano, dalla zona di Ventimiglia, a lavorare nel Principato di Monaco, l'interrogante chiede di sapere se non ritengano urgente convocare il comitato per l'attuazione della Convenzione italo-monegasca per discutere i seguenti problemi tuttora irrisolti:

a) l'assistenza mutualistica completa in Italia a tutti i pensionati che hanno versato i contributi nel Principato di Monaco;

b) il computo, ai fini dell'indennità di disoccupazione in Italia, dei contributi versati dai lavoratori italiani all'UNDIC del Principato di Monaco;

c) l'abrogazione dell'articolo 2 della Convenzione italo-monegasca, là dove se ne prevede l'operatività qualora si raggiungano — per l'età pensionistica — contemporaneamente i limiti di età previsti dalle due leggi.

(4 - 4298)

PINNA. — *Al Ministro della sanità.* — Premesso che, nonostante le leggi vigenti in Italia sulla vivisezione e le relative circolari

ministeriali, e specificatamente la legge 1° maggio 1941, n. 615, relativamente alle modificazioni alla legge 12 giugno 1931, n. 924, sulla vivisezione degli animali vertebrati a sangue caldo e le sanzioni penali ivi contenute per i trasgressori, essa viene ancora largamente praticata;

considerate le circolari ministeriali e, segnatamente, la n. 94 della Presidenza del Consiglio dei ministri (Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, Direzione generale dei servizi veterinari) relativamente alla cessione dei cani catturati agli istituti scientifici ed ai privati, la n. 136, avente per oggetto la disciplina sanitaria della vivisezione e di tutti gli altri esperimenti sugli animali vertebrati a sangue caldo, la n. 53 della Direzione generale dei servizi sanitari, avente analogo oggetto;

rilevate le sempre crescenti polemiche in ordine alla vivisezione degli animali vertebrati a sangue caldo,

si chiede di conoscere:

se, in ottemperanza alle cennate disposizioni, siano stati o meno predisposti la scheda da parte dei comuni, con relativo numero d'ordine, ed un registro dei cani ceduti dai canili comunali nei quali siano chiaramente indicati: a) i dati segnaletici dell'animale (sesso, razza, mantello, età, segni particolari); b) data d'ingresso al canile; c) luogo di provenienza; d) istituto scientifico o privato richiedente e relativo indirizzo; e) data della domanda e motivo della richiesta; f) data di uscita dal canile, eccetera, il tutto firmato dal direttore;

se, in occasione delle richieste provenienti da istituti scientifici per ottenere cani e gatti, sia accertata l'assenza di animali di altra specie, se, altresì, venga o meno considerata la profilassi antirabbica e se, infine, il tutto venga regolarmente segnalato all'Ente nazionale protezione animali;

se la vivisezione sugli animali vertebrati a sangue caldo sia permessa solo quando tali esperimenti abbiano come fine quello di promuovere il progresso della biologia e della medicina sperimentale;

quali provvedimenti il suo Ministero intenda assumere per esercitare una più seve-



ra e rigorosa vigilanza perchè venga fatto cessare ogni abuso, facendo in modo che le norme che regolano la vivisezione siano realmente applicate e fatte rispettare.

(4 - 4299)

**ARIOSTO.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

se è a conoscenza del suo Ministero il fatto che, nonostante formali impegni presi dall'ANAS e ricorrenti richiami da parte della stampa, che più volte ha messo sotto accusa l'ANAS stessa, non si è ancora provveduto a dotare di illuminazione elettrica le gallerie della strada panoramica « Sebina », fra Toline e Marone;

se è a conoscenza dell'ANAS che il buio favorisce, per non dire determina, frequenti incidenti mortali, tra i quali l'ultimo è di pochi giorni fa sotto il lungo traforo del « Trentapassi », a criminale opera di un pirata della strada, incidente, questo, che ha sollevato indignazione e protesta dei rivieraschi, ed in particolare dei cittadini di Pisogne, i quali, esasperati, hanno dato vita ad un « Comitato di azione per la difesa, a salvaguardia e sicurezza di chi transita nella galleria del Lago d'Iseo »;

che cosa intende fare l'ANAS, nell'immediato futuro, per rimediare ad un'incuria che è già costata troppe vite umane.

(4 - 4300)

**PINNA.** — *Al Ministro dei beni culturali ed ambientali.* — Premesso che sarebbe necessario, utile ed opportuno conoscere la diplomazia culturale dell'Italia nelle sue molteplici espressioni, atteso che viene ormai da più parti riconosciuta l'esigenza di sviluppare tutte quelle iniziative culturali che valgano a creare comprensione e nuove possibilità d'intesa fra i popoli, quali mezzi efficaci per un Mediterraneo pacificato e, più in generale, per allontanare incomprensioni che provocano scontri frontali ed accendono pericolosi focolai di guerra;

considerata l'esigenza non solo della propagazione della cultura umanistica, ma dello studio delle scienze esatte, si da far real-

mente avanzare il processo scientifico e, con esso, lo stesso destino dell'uomo,

si chiede di conoscere quale sia l'impegno del Governo italiano per lo svolgimento della sua attività all'estero ed il suo impegno economico, con particolare riguardo alle branche nelle quali si esercita l'attività culturale.

L'interrogante chiede, altresì, di conoscere orientamenti e scelte in ordine alla cooperazione multilaterale (Paesi del bacino del Mediterraneo, dell'America latina e dell'Asia) ed alla cooperazione bilaterale (Paesi dell'Africa sud-sahariana), nonché quali risultati abbia conseguito la Direzione generale per la cooperazione culturale, scientifica e tecnica per quanto si attiene alle varie branche previste dagli uffici I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX, per le iniziative riguardanti:

- a) gli accordi culturali, gli affari generali, l'archeologia, le università ed i congressi;
- b) gli organismi multilaterali;
- c) le manifestazioni artistiche e culturali;
- d) gli istituti di cultura ed i lettori;
- e) le istituzioni scolastiche;
- f) le scuole straniere in Italia;
- g) la cooperazione scientifica e gli scambi internazionali della gioventù;
- h) i servizi per la cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo;
- i) le borse ed i premi di studio e sovvenzioni varie.

L'interrogante, infine, desidera conoscere il giudizio del Ministero sulla politica di divulgazione culturale fin qui seguita e quali eventuali programmi di rinnovamento e di modifica si abbia intenzione di assumere per i prossimi anni.

(4 - 4301)

#### **Ordine del giorno per le sedute di giovedì 15 maggio 1975**

**P R E S I D E N T E.** Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 15 maggio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9 e la se-

conda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico (2083) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

NENCIONI ed altri. — Abrogazione dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1972, n. 773, in tema di concessione e revoca della libertà provvisoria (1653).

BARTOLOMEI ed altri. — Disciplina dell'azione penale nei confronti degli appartenenti alle Forze dell'ordine (1952).

BARTOLOMEI ed altri. — Provvedimenti per la repressione della criminalità (1970).

NENCIONI ed altri. — Norme in merito alla disciplina dei servizi di pubblica sicurezza e all'uso delle armi, in servizio, da parte dei componenti della polizia, degli

appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza, delle guardie forestali, degli agenti di custodia, dei vigili del fuoco e dell'Arma dei carabinieri. Trattamento economico del personale sopraelencato. Fermo di pubblica sicurezza (1993).

BROSIO ed altri. — Nuove norme contro la criminalità; regolamentazione dell'uso delle armi da parte delle forze dell'ordine; istituzione di una Commissione parlamentare per l'autorizzazione a procedere per i reati commessi da appartenenti alle forze dell'ordine; tutela preventiva della sicurezza pubblica; provvidenze a favore degli appartenenti alle forze dell'ordine e dei loro familiari; istituzione di agenti di quartiere (2011).

(*Relazione orale*).

La seduta è tolta (ore 21,40).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari